



Bruxelles, 17 settembre 2020
(OR. en)

10889/20

ECOFIN 812
UEM 301
SOC 547
EMPL 402
COMPET 412
ENV 527
EDUC 320
RECH 318
ENER 298
JAI 712

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	17 settembre 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	SWD(2020) 205 final
Oggetto:	DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE ORIENTAMENTI PER I PIANI PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA DEGLI STATI MEMBRI - Parte 1

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento SWD(2020) 205 final.

All.: SWD(2020) 205 final



Bruxelles, 17.9.2020
SWD(2020) 205 final

PART 1/2

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE
ORIENTAMENTI PER I PIANI PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA
DEGLI STATI MEMBRI

Indice

PARTE 1: OBIETTIVI GENERALI E COERENZA DEL PIANO	3
1. Obiettivo generale/Sintesi	3
2. Collegamento al semestre europeo	8
3. Coerenza	9
PARTE 2: DESCRIZIONE DI RIFORME E INVESTIMENTI	10
1. Descrizione della componente	10
2. Riforme	12
3. Investimenti	14
4. Dimensioni verde e digitale della componente	18
5. Target intermedi e finali, calendario	24
6. Finanziamento e costi	28
7. Richiesta di prestito	31
PARTE 3: COMPLEMENTARITÀ E ATTUAZIONE DEL PIANO	32
1. Coerenza con altre iniziative	32
2. Complementarità dei finanziamenti	34
3. Attuazione	37
4. Comunicazione di informazioni	39
5. Pagamenti, controllo e audit	41
PARTE 4: IMPATTO COMPLESSIVO	45
1. Rafforzare la resilienza economica e sociale	45
2. Raffronto con lo scenario di base per gli investimenti	48

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ

Il presente documento si basa sulla proposta di regolamento che istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza (in appresso "proposta") adottata dalla Commissione il 28 maggio 2020 e tiene conto delle conclusioni del Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020. Prende in considerazione le recenti discussioni dei legislatori sulla proposta e sarà pertanto aggiornato ove necessario, in particolare una volta che i legislatori avranno raggiunto un accordo sul regolamento. Il documento riflette in particolare l'ambito di applicazione e gli obiettivi della proposta (articoli 3 e 4), la struttura dei piani per la ripresa e la resilienza (articolo 15) e i corrispondenti criteri di valutazione di cui all'articolo 16 e all'allegato II. I presenti orientamenti intendono assistere gli Stati membri nella preparazione e presentazione coerenti dei piani per la ripresa e la resilienza, senza pregiudicare i negoziati in corso sulla proposta in seno al Parlamento europeo e al Consiglio.

STRUTTURA DEL DOCUMENTO

La proposta, in particolare l'articolo 15, delinea le informazioni che gli Stati membri devono fornire nel piano per la ripresa e la resilienza. L'articolo 16 e l'allegato II stabiliscono i criteri per la valutazione dei piani e i criteri in base ai quali specificare la natura delle riforme e degli investimenti che dovrebbero farne parte. La Commissione terrà conto di tali criteri nella valutazione che effettuerà ai sensi dell'articolo 16. I presenti orientamenti e il modello proposto (allegato) riflettono tale approccio:

- la parte I, dedicata agli obiettivi in termini di riforme e investimenti, riguarda il contributo complessivo del piano agli obiettivi della proposta e alle priorità del semestre, nonché la coerenza complessiva del piano e delle sue componenti;
- la parte II contiene una descrizione delle singole riforme e dei singoli investimenti, strutturata per "componenti";
- la parte III riguarda l'attuazione del piano e la complementarità con altri programmi UE;
- la parte IV riguarda l'impatto atteso del piano.

CALENDARIO

In base alla proposta gli Stati membri possono presentare i piani per la ripresa e la resilienza al più tardi entro il 30 aprile 2021. Possono altresì inviare un progetto di piano a partire dal 15 ottobre 2020. Gli Stati membri sono incoraggiati ad intrattenere contatti informali con i servizi della Commissione il prima possibile durante la preparazione dei piani. Gli Stati membri sono altresì invitati a discutere con la Commissione i progetti dei piani per la ripresa e la resilienza unitamente ai progetti di documenti di programmazione per la politica di coesione, compresi l'iniziativa REACT-EU e il Fondo per una transizione giusta.

PARTE 1: OBIETTIVI GENERALI E COERENZA DEL PIANO

I piani per la ripresa e la resilienza devono riflettere un impegno sostanziale di riforma e di investimento. Tanto le riforme quanto gli investimenti devono essere coerenti e affrontare adeguatamente le sfide che si pongono nei singoli Stati membri. Gli sforzi in termini di riforme e gli investimenti proposti devono essere sostanziali e credibili. A tal fine, come indicato all'articolo 15, paragrafo 3, il piano per la ripresa e la resilienza deve essere debitamente motivato e giustificato. La Commissione valuterà i piani per la ripresa e la resilienza elaborati dagli Stati membri sulla base dei criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 3, e all'allegato II della proposta.

La stessa procedura si applicherà alla valutazione tanto delle richieste di contributo finanziario non rimborsabile quanto delle richieste di prestito, come spiegato più avanti nei presenti orientamenti. A norma dell'articolo 11 della proposta, al fine di attuare i propri piani per la ripresa e la resilienza, gli Stati membri possono presentare richieste entro il limite del rispettivo contributo finanziario massimo. A norma dell'articolo 12, in aggiunta a tale stanziamento gli Stati membri possono richiedere un sostegno sotto forma di prestito, soggetto a un massimale, qualora siano in grado di fornire prova di fabbisogni finanziari più elevati connessi a riforme e investimenti supplementari.

1. Obiettivo generale/Sintesi

Contesto: articolo 4, paragrafo 1: "[l']obiettivo generale del dispositivo per la ripresa e la resilienza è promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione migliorando la resilienza e la capacità di aggiustamento degli Stati membri, attenuando l'impatto sociale ed economico della crisi e sostenendo le transizioni verde e digitale, contribuendo in tal modo a ripristinare il potenziale di crescita delle economie dell'Unione, a incentivare la creazione di posti di lavoro nel periodo successivo alla crisi della Covid-19 e a promuovere una crescita sostenibile".

Gli Stati membri si trovano ad affrontare una serie di sfide aggravate e/o risultanti dalla crisi della COVID-19 che il dispositivo per la ripresa e la resilienza aiuterà a superare. Come introduzione ai piani per la ripresa e la resilienza e sotto forma di sintesi, gli Stati membri sono invitati a descrivere: i) le principali sfide che stanno affrontando; ii) in che modo affrontarle attraverso il piano per la ripresa e la resilienza contribuirà al conseguimento dei seguenti quattro obiettivi generali:

1. promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione;
2. rafforzare la resilienza economica e sociale;
3. attenuare l'impatto sociale ed economico della crisi;
4. sostenere le transizioni verde e digitale.

La sintesi dovrebbe delineare il filo conduttore del piano. Gli Stati membri sono invitati a pubblicare i rispettivi piani per mettere a disposizione del Parlamento europeo, degli altri Stati

membri, della Commissione e del pubblico in generale una panoramica degli obiettivi che il piano per la ripresa e la resilienza perseguirà. Il piano dovrebbe essere illustrato da fatti e cifre chiave che permettano di quantificare l'impatto complessivo stimato del piano. Si riportano di seguito alcuni esempi di tali fatti e cifre.

Sottosezione 1.1: obiettivi generali del piano e giustificazione (fatti e cifre)

1) Promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione

La proposta si fonda sull'articolo 175, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). In tale contesto il dispositivo intende promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione, migliorando la resilienza e la capacità di aggiustamento degli Stati membri, attenuando l'impatto socioeconomico della crisi della COVID-19 e rendendo gli Stati membri (più) resilienti. Gli Stati membri dovrebbero delineare il modo in cui il loro piano contribuirà al rafforzamento della coesione, tenendo conto delle disparità locali, regionali e nazionali. In questa sezione si possono altresì spiegare le sfide trasversali, come quelle legate al contesto demografico.

Esempi di fatti e cifre: gli Stati membri sono invitati a fornire, ad esempio, dati statistici nazionali e regionali ufficiali su reddito (livello e distribuzione), popolazione, istruzione, competenze od occupazione, comprese indicazioni relative a tendenze e cambiamenti in questi settori negli ultimi anni e come conseguenza della crisi della COVID-19, comparandoli con le medie UE. Gli Stati membri possono altresì delineare in che modo prevedono che il piano attenui le disparità e sostenga la coesione.

2) Rafforzare la resilienza economica e sociale

La resilienza si riferisce alla capacità di resistere e rispondere a shock e sfide e di riprendersi rapidamente in maniera equa, sostenibile e inclusiva¹. La crisi della COVID-19 ha messo a dura prova la capacità degli Stati membri e dell'Unione di far fronte a shock imprevisti di grande portata. Si tratta di una crisi multidimensionale. La pandemia ha messo in evidenza la vulnerabilità dei sistemi sanitari a fronte di alti tassi di contagio e di interruzioni degli approvvigionamenti. La crisi economica che ne è derivata si ripercuote sulla capacità degli Stati membri di crescere, aggravando al tempo stesso gli squilibri macroeconomici esistenti e creandone probabilmente di nuovi. Vi è altresì la necessità di rafforzare la resilienza di talune catene di approvvigionamento critiche, soprattutto per i settori maggiormente esposti agli shock esterni. In questa sezione gli Stati membri dovrebbero delineare il modo in cui i piani contribuiranno a rafforzare la loro resilienza economica e sociale, in particolare il modo in cui l'attuazione dei piani li aiuterà ad uscire più forti da questa crisi, ad essere meglio preparati ad affrontare le sfide future e a rafforzare la competitività a lungo termine dell'economia dell'UE.

Fatti e cifre: gli Stati membri sono invitati a fornire dati relativi all'impatto atteso del piano sulla stabilità macroeconomica, sulla produttività e sugli squilibri macroeconomici nei casi

¹ <https://www.consilium.europa.eu/media/23535/eurogroup-15-september-item1-com-note-economic-resilience-in-emu.pdf>.

pertinenti, sul rafforzamento della resilienza sociale (in relazione all'occupazione, alle competenze e alle politiche sociali), in particolare quando si tratta dei gruppi più vulnerabili, sui sistemi sanitari e di assistenza, sulla salvaguardia delle catene del valore fondamentali e delle infrastrutture critiche, sulla garanzia dell'accesso alle materie prime critiche, sull'autonomia strategica, sul miglioramento della connettività, sulla diversificazione e sulla resilienza degli ecosistemi economici fondamentali e sull'idoneità del contesto imprenditoriale. Gli Stati membri possono altresì descrivere l'impatto del piano sulle finanze pubbliche e sulle riserve finanziarie del settore privato in quanto indicatore di resilienza finanziaria.

3) Attenuare l'impatto sociale ed economico della crisi

Gli Stati membri dovrebbero delineare in termini generali il modo in cui il piano risponde in maniera coerente alle ricadute economiche e sociali della crisi e, in particolare, spiegare come ci si aspetta che il piano realizzi una ripresa rapida e robusta. Gli Stati membri sono invitati a spiegare in termini generali in che modo i piani siano coerenti con il pilastro europeo dei diritti sociali e contribuiscano efficacemente alla sua attuazione in relazione alle dimensioni di pari opportunità e accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque nonché protezione e inclusione sociale.

Fatti e cifre: gli Stati membri sono invitati a fornire indicatori sull'impatto economico e sociale della crisi, ottenuti in particolare tramite il quadro di valutazione della situazione sociale. Possono fornire indicatori che riflettano l'impatto economico previsto della crisi sul PIL, sul reddito delle famiglie, sui sistemi sanitari e di assistenza, sulla disoccupazione, sui tassi di occupazione e di attività, sull'istruzione, sulle competenze e sull'apprendimento permanente, sui tassi di rischio di povertà o di esclusione sociale, così come l'impatto sulle imprese. Gli Stati membri sono inoltre invitati a indicare gli impatti attesi del piano sugli indicatori di cui sopra. Sono altresì incoraggiati a mettere in evidenza l'impatto sociale ed economico sui vari gruppi della società (ad esempio l'impatto distributivo) e la situazione dei gruppi vulnerabili.

4) Sostenere le transizioni verde e digitale

In linea con le priorità politiche dell'Unione, il dispositivo per la ripresa e la resilienza è stato concepito per favorire una ripresa sostenibile e inclusiva e promuovere le transizioni verde e digitale. Gli Stati membri dovrebbero spiegare in che modo i piani sono coerenti con le priorità del Green Deal europeo e con quelle indicate nella comunicazione "Plasmare il futuro digitale dell'Europa"², in particolare come il piano sostiene le azioni nel pieno rispetto delle priorità climatiche, ambientali, sociali e digitali dell'Unione e del principio "non arrecare un danno significativo", e come ogni piano conseguirà concretamente l'obiettivo del 37 % per l'integrazione delle questioni climatiche. Inoltre gli Stati membri dovrebbero dimostrare la coerenza con il piano nazionale integrato per l'energia e il clima (o con i relativi aggiornamenti). Per quanto riguarda la transizione digitale, la Commissione propone che ogni piano per la ripresa e la resilienza comprenda un livello minimo di spesa pari al 20 % a favore del digitale. Gli Stati membri dovrebbero spiegare in che modo l'attuazione del piano contribuirà al conseguimento di

² Comunicazione della Commissione, Plasmare il futuro digitale dell'Europa, COM(2020) 67 final.

tale obiettivo. Per entrambe le dimensioni gli Stati membri sono altresì invitati a spiegare in che modo il piano proposto garantirà, in generale, una riqualificazione e un miglioramento delle competenze della forza lavoro.

Fatti e cifre:

- *gli Stati membri sono invitati a spiegare in che misura il piano contribuirà al conseguimento degli obiettivi climatici ed energetici per il 2030, nonché alla neutralità climatica entro il 2050 e ad altri obiettivi ambientali. Per quanto concerne il clima, gli obiettivi nazionali dovrebbero essere in linea con quelli della normativa UE sul clima proposta dalla Commissione nel marzo 2020 e nel settembre 2020, posto il 2050 come orizzonte temporale. Gli obiettivi sono attualmente in fase di revisione ma, indipendentemente dall'esito, gli Stati membri dovrebbero specificare l'impatto delle riforme e degli investimenti sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, sulla quota di energie rinnovabili, sull'efficienza energetica, sull'integrazione dei sistemi energetici, sulle nuove tecnologie energetiche pulite e sull'interconnessione dell'energia elettrica. Analogamente gli Stati membri sono invitati a spiegare in che modo il piano contribuirà al conseguimento degli obiettivi e dei traguardi ambientali fissati a livello UE, ad esempio l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse idriche, la transizione verso un'economia circolare, la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, il controllo della prevenzione dell'inquinamento, la protezione e il ripristino di ecosistemi sani, comprese le foreste, le zone umide, le torbiere e le zone costiere, nonché la piantumazione di alberi e l'ampiamento degli spazi verdi nelle zone urbane. Gli Stati membri sono altresì invitati a spiegare in che modo il piano rispetterà il principio "non arrecare un danno significativo";*
- *gli Stati membri sono invitati a spiegare il modo in cui il piano contribuirà a migliorare le loro prestazioni digitali, misurate in base alle dimensioni dell'indice di digitalizzazione dell'economia e della società (DESI)³. Potrebbero rientrare in questo contesto, a seconda dei casi e se possibile per i diversi settori: il miglioramento della connettività in linea con gli obiettivi dell'UE per il 2025, anche attraverso un'ampia diffusione di reti ad altissima capacità, compresa la connettività tramite fibra ottica e 5G, anche riducendo i costi e aumentando la velocità di diffusione della rete; la garanzia di servizi pubblici digitali efficaci; la ricerca e lo sviluppo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nonché l'integrazione di tecnologia digitale da parte delle imprese; la diffusione di capacità digitali; la promozione della resilienza informatica e l'aumento delle competenze digitali dei cittadini dell'UE (anche per i gruppi sociali vulnerabili) oltre alla disponibilità di esperti di tecnologia digitale. Gli obiettivi e le misurazioni dell'impatto dovrebbero riguardare la strategia digitale dell'UE e i suoi obiettivi e, per quanto possibile, gli indicatori misurati nel contesto del DESI.*

³ <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/countries-performance-digitisation>.

Sottosezione 1.2: iniziative faro

In chiusura della sintesi gli Stati membri sono invitati a informare delle componenti del piano nazionale per la ripresa e la resilienza che contribuiranno alle sette iniziative faro europee individuate nella comunicazione sulla strategia annuale di crescita sostenibile 2021: 1) *power up* (premere sull'acceleratore); 2) *renovate* (ristrutturare); 3) *recharge and refuel* (ricaricare e rifornire); 4) *connect* (connettere); 5) *modernise* (modernizzare); 6) *scale-up* (espandere); e 7) *reskill and upskill* (riqualificare e aggiornare le competenze). Per ciascuna delle iniziative faro, si tratta di ambizioni a livello UE:

1. **premere sull'acceleratore:** sostenere la generazione e l'integrazione settoriale di quasi il 40 % dei 500 GW di produzione di energia rinnovabile necessari entro il 2030, sostenere l'installazione di 6 GW di capacità di elettrolizzatori e la produzione e il trasporto di 1 milione di tonnellate di idrogeno rinnovabile in tutta l'UE entro il 2025;
2. **ristrutturare:** contribuire entro il 2025 a raddoppiare il tasso di ristrutturazione e a promuovere le ristrutturazioni profonde;
3. **ricaricare e rifornire:** entro il 2025 mirare a costruire un milione di punti di ricarica sui tre milioni necessari nel 2030 e metà delle 1 000 stazioni di idrogeno necessarie;
4. **connettere:** garantire entro il 2025 la copertura 5G ininterrotta più ampia possibile per tutte le zone;
5. **modernizzare:** garantire entro il 2025 il rilascio dell'identità digitale europea (e-ID), con le pubbliche amministrazioni in grado di erogare servizi pubblici digitali interoperabili, personalizzati e di facile utilizzo;
6. **espandere:** entro il 2025 raddoppiare la produzione di semiconduttori in Europa per produrre processori 10 volte più efficienti sotto il profilo energetico e raddoppiare la quota di imprese dell'UE che utilizzano servizi cloud avanzati e megadati (rispetto al 16 % di oggi);
7. **riqualificare e aggiornare le competenze:** entro il 2025 la percentuale di europei di età compresa tra i 16 e i 74 anni con competenze digitali di base dovrebbe salire al 70 %. I sistemi di istruzione devono essere ulteriormente adeguati alle sfide del XXI secolo. Gli Stati membri dovrebbero garantire un notevole incremento delle competenze digitali degli scolari, al fine di ridurre al di sotto del 15 % la percentuale di alunni di età compresa tra i 13 e i 14 anni che presentano risultati insufficienti in alfabetizzazione informatica. Entro il 2025 almeno quattro diplomati su cinque del sistema di istruzione e formazione professionale dovrebbero essere occupati e tre su cinque dovrebbero beneficiare di una formazione sul posto di lavoro.

Per ciascuna iniziativa farò gli Stati membri sono invitati a fornire un'analisi delle sfide nazionali (compresa l'esistenza di carenze sistemiche o del mercato) che si frappongono allo sviluppo delle iniziative farò europee. A questo proposito sono invitati a descrivere lo status quo (strategie e obiettivi nazionali esistenti) e a spiegare in che modo sia possibile un ulteriore sviluppo per conseguire gli obiettivi di ciascuna iniziativa farò a livello europeo per il 2025. Gli Stati membri sono invitati a descrivere le riforme e gli investimenti pertinenti sostenuti dal dispositivo. La descrizione può indicare i modelli di attuazione delle misure (comprese le modalità con cui fungerebbero da moltiplicatrici degli investimenti, contribuirebbero a un numero massimo di beneficiari che cofinanzino i progetti e riducano al minimo le distorsioni della concorrenza) e gli attori principali coinvolti. Gli Stati membri sono invitati a indicare quali delle misure sostenute dal dispositivo contribuiscano al conseguimento degli obiettivi di ciascuna iniziativa farò a livello UE.

2. Collegamento al semestre europeo

Contesto:

- *articolo 15, paragrafo 3, lettera a): "una spiegazione del modo in cui è in grado di affrontare le pertinenti sfide e priorità specifiche per paese individuate nel contesto del semestre europeo";*
- *articolo 16, paragrafo 3, lettera a): "se il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di contribuire ad affrontare in modo efficace le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese rivolte allo Stato membro interessato o in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nel contesto del semestre europeo";*
- *allegato II, sezione 2.1.*

Gli Stati membri dovrebbero esaminare l'intera serie di raccomandazioni specifiche per paese rivolte loro dal Consiglio, in particolare nell'ambito dei cicli del semestre 2019 e 2020. Fatto salvo il caso in cui la Commissione abbia valutato che i progressi compiuti in relazione a tali raccomandazioni costituiscono "progressi sostanziali" o "piena attuazione", tutte le raccomandazioni specifiche per paese sono considerate pertinenti. Gli Stati membri dovrebbero fornire una spiegazione dettagliata del modo in cui le misure proposte rispondono alle raccomandazioni specifiche per paese.

In questo contesto occorre giustificare qualsiasi attribuzione di priorità nel piano con riferimento alle raccomandazioni specifiche per paese. In particolare si dovrebbe indicare il motivo per cui tali sfide prioritarie sono considerate più incisive per aumentare il potenziale di crescita sostenibile dell'economia dello Stato membro e migliorarne la resilienza economica e sociale.

Le priorità importanti dell'Unione che sono state indicate nelle raccomandazioni specifiche per paese e che contribuiranno a una rapida attuazione delle riforme e degli investimenti dovrebbero trovare riscontro nelle priorità attribuite dagli Stati membri. Si tratta in particolare di quanto segue:

- l'applicazione della disciplina antiriciclaggio, delle attività antifrode e anticorruzione nell'UE, dato che, con l'aumento dei flussi di denaro inseriti nel sistema finanziario dell'UE, diventerà ancora più importante individuare precocemente carenze in tali settori. Ciò è importante ai fini della resilienza finanziaria;
- le riforme legate al miglioramento del contesto imprenditoriale, un'amministrazione pubblica efficace, l'efficacia dei sistemi giudiziari e, in senso più ampio, il rispetto dello Stato di diritto sono aspetti essenziali della strategia globale di ripresa degli Stati membri in quanto contribuiscono a garantire una rapida attuazione delle riforme e degli investimenti, anche da parte del settore privato;
- la lotta contro la pianificazione fiscale aggressiva, dato che, ora più che mai, l'imminente ripresa economica richiede agli Stati membri di garantire il gettito fiscale così da poterlo usare per gli investimenti pubblici e le riforme, evitando distorsioni della concorrenza tra le imprese.

3. Coerenza

Contesto:

- *articolo 15, paragrafo 3, lettera i): "una giustificazione della coerenza del piano per la ripresa e la resilienza";*
- *articolo 16, paragrafo 3, lettera f): "il piano per la ripresa e la resilienza prevede misure per l'attuazione di riforme e di progetti di investimento pubblico che rappresentano azioni coerenti".*
- *allegato II, sezione 2.6.*

Gli Stati membri dovrebbero presentare piani per la ripresa e la resilienza coerenti. Dovrebbero pertanto dimostrare la coerenza tra le riforme e gli investimenti, nonché la coerenza interna del piano globale. In particolare sarà necessario illustrare in maniera dettagliata la coerenza tra la dimensione delle riforme e la dimensione degli investimenti del piano. Si può conseguire tale obiettivo facendo riferimento ad un settore specifico o ad un'attività specifica oppure ad un tema specifico, come spiegato nella sezione che segue.

PARTE 2: DESCRIZIONE DI RIFORME E INVESTIMENTI

1. Descrizione della componente

I piani per la ripresa e la resilienza dovrebbero essere costituiti da riforme e investimenti, raggruppati secondo componenti coerenti. Una componente è un elemento costitutivo o una parte del piano per la ripresa e la resilienza. Ciascuna componente dovrebbe riflettere le priorità di riforma e di investimento in un dato settore politico o in settori politici, ambiti, attività o temi collegati, con l'obiettivo di affrontare sfide specifiche formando un pacchetto coerente di misure sinergiche.

Le componenti dovrebbero avere una granularità/specificità sufficiente a mostrare un collegamento diretto tra le misure proposte in tale sede.

Gli Stati membri sono invitati a presentare **ogni componente separatamente** e, per ogni componente, ad includere i vari elementi menzionati nella parte 2. In particolare, gli Stati membri sono invitati a descrivere in maniera dettagliata per ciascuna componente: gli investimenti e le riforme inclusi; il contributo che si prevede gli investimenti e le riforme apportino al conseguimento degli obiettivi del dispositivo; i target intermedi e finali e il relativo calendario; i relativi finanziamenti e i costi. In ogni caso gli Stati membri sono invitati a fornire prove e analisi chiare per sostenere, spiegare e motivare gli investimenti e le riforme. Le componenti che implicano un prestito dovrebbero essere indicate separatamente, includendo i medesimi elementi.

Gli Stati membri sono invitati a sviluppare componenti che riflettano le preferenze nazionali in linea con i principi generali del riquadro che segue. Ciascuna componente dovrebbe sostenere uno o più di questi principi.

Riquadro - Principi generali alla base di una componente

- 1) Le riforme e gli investimenti proposti affrontano una o più delle sfide delineate nelle raccomandazioni specifiche per paese dello Stato membro.
- 2) Le riforme e gli investimenti proposti contribuiscono alla transizione digitale o verde, andando oltre le questioni affrontate nelle raccomandazioni specifiche per paese.
- 3) Le riforme e gli investimenti proposti contribuiscono a rafforzare efficacemente il potenziale di crescita sostenibile, la creazione di posti di lavoro e la resilienza economica e sociale, come pure ad attutire l'impatto economico e sociale della crisi, promuovendo nel contempo la coesione e la convergenza.

Riquadro - Esempi di obiettivi che possono essere posti alla base di una componente

Mercato del lavoro, istruzione, salute e politiche sociali	Finanze pubbliche e fiscalità	Politiche settoriali	Transizione verde	Transizione digitale	Contesto imprenditoriale	Pubblica amministrazione
<ul style="list-style-type: none"> - riqualificare e migliorare le competenze della popolazione in età lavorativa - ridurre la segmentazione del mercato del lavoro - migliorare la copertura dei regimi di riduzione dell'orario lavorativo e delle prestazioni di disoccupazione - assicurare uguaglianza per tutti e inclusione delle persone con disabilità in conformità con gli obblighi previsti dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità - migliorare la partecipazione al mercato del lavoro, anche da parte di gruppi vulnerabili - migliorare la resilienza, l'accessibilità e l'efficacia dei sistemi sanitari e di assistenza, la loro accessibilità e la loro preparazione alle crisi - rafforzare la 	<ul style="list-style-type: none"> - migliorare la riscossione di entrate - ridurre la pressione fiscale sul lavoro in maniera neutra in termini di bilancio - ampliare le basi imponibili/inverdire le basi imponibili - contrastare l'evasione fiscale - migliorare l'amministrazione fiscale - affrontare il problema dell'elusione fiscale - rivedere le spese 	<ul style="list-style-type: none"> - favorire la ricerca e l'innovazione - rafforzare la disciplina della concorrenza e il quadro normativo - migliorare l'accesso ai finanziamenti - adottare misure per migliorare la resilienza di settori chiave dell'economia - sviluppare i mercati locali dei capitali - garantire la sicurezza alimentare 	<ul style="list-style-type: none"> - ridurre le emissioni di gas a effetto serra - migliorare la fissazione del prezzo del carbonio - migliorare l'efficienza energetica e delle risorse nelle infrastrutture pubbliche - migliorare il rendimento energetico del parco immobiliare attraverso un'ondata di ristrutturazioni - sostenere la diffusione dell'energia pulita, in particolare attraverso le energie rinnovabili, le reti e le infrastrutture di stoccaggio intelligenti - sostenere lo sviluppo e la diffusione di tecnologie pulite innovative - promuovere l'economia circolare, l'economia blu sostenibile e la bioeconomia - aumentare l'uso di trasporti sostenibili e rispettosi dell'ambiente - migliorare le infrastrutture ambientali 	<ul style="list-style-type: none"> - diffondere le reti ad altissima capacità, comprese quelle in fibra ottica e le reti 5G e 6G - garantire la connettività Gigabit per i motori socioeconomici - digitalizzare la pubblica amministrazione e i servizi pubblici - rafforzare le competenze digitali, ridurre il divario digitale - digitalizzare le imprese - digitalizzare settori chiave (ad esempio energia, sanità, trasporti, istruzione, media e formazione) - migliorare la ciberresilienza dei settori e delle imprese chiave - sviluppare e diffondere tecnologie digitali avanzate e connettività sicura 	<ul style="list-style-type: none"> - migliorare il contesto imprenditoriale, soprattutto per le PMI, e gli ecosistemi dell'innovazione - aumentare l'efficacia del sistema giudiziario - rafforzare la disciplina dell'insolvenza; - adottare misure per ridurre l'indebitamento privato - eliminare gli ostacoli normativi e non normativi superflui e ingiustificati che si frappongono al mercato unico delle merci e dei servizi - rafforzare la capacità amministrativa in termini di applicazione della legge 	<ul style="list-style-type: none"> - migliorare la qualità e l'efficacia della pubblica amministrazione - ridurre gli oneri amministrativi - rendere la pubblica amministrazione un facilitatore dell'innovazione - garantire una gestione di alta qualità e moderna - ridurre i rischi di malamministrazione e corruzione - migliorare l'efficacia nella gestione dei fondi pubblici - assicurare che i dipendenti pubblici dispongano delle competenze necessarie per compiere la transizione digitale e quella verde

protezione sociale (compresa l'assistenza a lungo termine) - rafforzare il legame tra istruzione e formazione e mercato del lavoro - sviluppare competenze per le transizioni verde e digitale			- ridurre i rifiuti, migliorare i sistemi di gestione dei rifiuti e la gestione delle acque e ridurre l'inquinamento - ripristinare gli ecosistemi, quali foreste, zone umide, torbiere; proteggere la biodiversità e promuovere soluzioni basate sulla natura - promuovere una produzione e un consumo sostenibili di alimenti - inverdire gli spazi urbani			
---	--	--	--	--	--	--

2. Riforme

Contesto:

- *articolo 14, paragrafo 1: "[t]ali piani definiscono il programma di riforme e investimenti dello Stato membro interessato [...]. I piani per la ripresa e la resilienza ammissibili al finanziamento a titolo del presente dispositivo comprendono misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimenti pubblici, strutturati in un pacchetto coerente";*
- *articolo 16, paragrafo 3, lettera f): "il piano per la ripresa e la resilienza prevede misure per l'attuazione di riforme e di progetti di investimento pubblico che rappresentano azioni coerenti".*

Caratteristiche delle riforme

Una riforma è un'azione o un processo che introduce cambiamenti e miglioramenti aventi un impatto significativo ed effetti duraturi sul funzionamento di un mercato o di una politica, sul funzionamento o sulle strutture di un'istituzione o di un'amministrazione o sul compimento di progressi verso il conseguimento di obiettivi politici, quali la crescita e l'occupazione, la resilienza e la duplice transizione.

L'obiettivo di una riforma consiste nel modificare strutturalmente i parametri, nell'attivare i fattori trainanti necessari o nel rimuovere ostacoli o altri impedimenti che si frappongono al corretto funzionamento o agli elementi fondanti di una crescita e di un benessere equi e sostenibili. Le riforme dovrebbero altresì migliorare le condizioni generali in settori quali la qualità delle istituzioni e dei servizi pubblici e il contesto imprenditoriale, l'istruzione o la

protezione sociale. Esistono quindi importanti sinergie tra le riforme e gli investimenti contemplati dal dispositivo.

In alcuni casi le riforme saranno essenziali ai fini dell'attuazione efficiente ed efficace degli investimenti, predisponendo un contesto imprenditoriale e amministrativo favorevole e prevenendo l'uso improprio di finanziamenti dell'UE (ossia strategie anticorruzione, antifrode e antiriciclaggio, cfr. sezione 1.2).

I piani dovrebbero riguardare i settori che necessitano di riforme atte a migliorare il funzionamento dell'economia e della società e la sostenibilità delle finanze pubbliche attualmente, nonché a creare posti di lavoro, potenziare la crescita inclusiva e la coesione sociale, attrezzare meglio i settori, le economie e i sistemi sociali a far fronte alle sfide del futuro e aumentarne la resilienza agli shock e al cambiamento. In tale contesto è fondamentale modernizzare e migliorare l'efficienza e la qualità della pubblica amministrazione.

Le riforme dovrebbero essere debitamente motivate e giustificate (articolo 15, paragrafo 3). Ciò significa che le informazioni fornite in merito a ciascuna riforma inclusa nel piano devono essere sufficientemente granulari, così che sia possibile stabilire se rispondono agli obiettivi generali (attori e calendario delle riforme devono essere dettagliati) e che possano fungere da base per stabilire i target intermedi e finali e calcolare i costi associati stimati.

Impatti ed efficacia delle riforme

Gli Stati membri possono fare affidamento su diversi elementi per indicare gli impatti stimati delle riforme e per circostanziarne l'efficacia attesa. Ad esempio, le riforme possono avere un impatto positivo notevole aumentando il potenziale di crescita sostenibile o rafforzando la resilienza economica e sociale, garantendo la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche, migliorando il contesto imprenditoriale (soprattutto per le PMI) o accelerando la duplice transizione. Esempi di questo tipo di riforme sono le riforme delle pensioni, le riforme del mercato del lavoro, le riforme dell'istruzione e della formazione, le riforme che migliorano il contesto imprenditoriale affrontando le questioni collegate alle prescrizioni normative e agli oneri imposti dalla burocrazia oppure pacchetti di riforme ben congegnati e completi nei settori dell'ecologia e del digitale.

Le riforme possono avere un impatto maggiore quando rafforzano gli effetti di altre riforme o investimenti nel piano attraverso un'adeguata combinazione e sequenza attuativa. Le riforme possono altresì determinare economie di bilancio (come alcune riforme delle pensioni o l'eliminazione di sovvenzioni nazionali che hanno un impatto negativo sull'ambiente) oppure aumentare le entrate potenziali a medio-lungo termine (come effetto indiretto della promozione di un'economia più efficiente, digitale e sostenibile con una produzione potenziale maggiore, una disoccupazione strutturale minore, una maggiore partecipazione della forza lavoro o una maggiore capacità di innovazione oppure come risultato di una combinazione di tutti questi effetti). Ad esempio lo spostamento del carico fiscale dal lavoro a imposte ambientali ben concepite, con la dovuta considerazione di possibili effetti distributivi, è potenzialmente in grado di stimolare l'occupazione, cambiare i comportamenti orientandoli a un consumo e una

produzione più sostenibili e aiutare l'UE e gli Stati membri a conseguire gli obiettivi ambientali e climatici che si sono dati.

Gli effetti di sostenibilità delle riforme possono essere misurati anche in relazione al conseguimento degli obiettivi legati alla transizione verde e a quella digitale, coerentemente in particolare con i piani nazionali per l'energia e il clima e l'attenzione a stabilire prescrizioni per una transizione giusta nel contesto del Green Deal. Gli Stati membri dovrebbero tenere presenti la dimensione sociale di tali transizioni e il relativo impatto sull'uguaglianza nell'analisi dell'impatto delle proposte di riforma presentate nei piani.

Gli Stati membri sono incoraggiati a consultare i comitati nazionali per la produttività e/o le autorità fiscali indipendenti in merito ai piani per la ripresa e la resilienza. Sono altresì invitati a delineare nel piano le modalità di consultazione e di coinvolgimento delle parti sociali e, se del caso, delle organizzazioni della società civile nella progettazione delle riforme ivi incluse.

3. Investimenti

Contesto:

- 1. articolo 14, paragrafo 1: "[t]ali piani definiscono il programma di riforme e investimenti dello Stato membro interessato per i quattro anni successivi. I piani per la ripresa e la resilienza ammissibili al finanziamento a titolo del presente dispositivo comprendono misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimenti pubblici, strutturati in un pacchetto coerente";*
- 2. articolo 15, paragrafo 3, lettera e): "i progetti di investimento previsti e il relativo periodo di investimento";*
- 3. articolo 16, paragrafo 3, lettera f): "il piano per la ripresa e la resilienza prevede misure per l'attuazione di riforme e di progetti di investimento pubblico che rappresentano azioni coerenti".*

Caratteristiche di un investimento

Nel preparare i piani gli Stati membri dovrebbero considerare un investimento una spesa a favore di un'attività, un progetto o un'altra azione che rientri nell'ambito di applicazione della proposta e che si prevede porterà risultati positivi per la società, l'economia e/o l'ambiente. La proposta mira a promuovere misure che, se adottate ora, consentirebbero la realizzazione di un cambiamento strutturale e avrebbero un impatto duraturo sulla resilienza economica e sociale, sulla sostenibilità e sulla competitività a lungo termine (transizioni verde e digitale) e sull'occupazione.

La proposta è quindi coerente con un concetto ampio di investimento come formazione di capitale in settori quali il capitale fisso, il capitale umano e il capitale naturale. Rientrerebbero altresì in quest'ambito, ad esempio, beni immateriali quali la ricerca e lo sviluppo, i dati, la proprietà intellettuale e le competenze. I finanziamenti dovrebbero peraltro rispettare il principio "non arrecare un danno significativo". Nell'applicare tale principio gli Stati membri sono invitati a tener conto del regolamento sulla tassonomia (in particolare dell'articolo 17).

Il capitale fisso corrisponde ampiamente al concetto di "formazione lorda di capitale fisso" utilizzato nei conti nazionali (ad esempio infrastrutture, edifici, ma anche alcuni beni immateriali quali ricerca e sviluppo, brevetti o software). Il capitale umano è accumulato attraverso la spesa per la sanità, la protezione sociale, l'istruzione e la formazione, ecc.

Il capitale naturale è valorizzato da azioni volte ad aumentare l'efficienza delle risorse e la quota di risorse naturali rinnovabili, proteggendo o ripristinando l'ambiente (ad esempio: riduzione delle emissioni, gestione dei rifiuti e delle acque, controllo dell'inquinamento, protezione e ripristino di ecosistemi e biodiversità, ripristino dei terreni, rimboschimento) oppure attenuando i cambiamenti climatici o adattandosi ad essi.

La promozione della coesione sociale, economica e territoriale, l'incentivazione della creazione di posti di lavoro e l'attenuazione degli impatti sociali della crisi così come la promozione di una crescita sostenibile e inclusiva rientrano esplicitamente nell'ambito di applicazione e negli obiettivi della proposta; di conseguenza sono incoraggiati gli investimenti in capitale fisso, umano e naturale che contribuiscono al conseguimento di tali obiettivi. Gli investimenti destinati a migliorare i controlli alle frontiere esterne e la vigilanza del mercato interno contribuiranno ad esempio alla resilienza migliorando la sicurezza e l'affidabilità delle merci e dei servizi che entrano e circolano liberamente nel mercato interno. Gli investimenti nelle zone rurali con una prospettiva a lungo termine stimoleranno inoltre la crescita economica che vi è urgentemente necessaria.

Tuttavia non tutti i tipi di spesa saranno coperti dal dispositivo. Gli Stati membri dovrebbero concentrarsi sulla copertura dei costi non ricorrenti. In via eccezionale le spese di natura ricorrente possono essere finanziate se lo Stato membro è in grado di dimostrare che produrranno effetti a più lungo termine in linea con gli obiettivi del dispositivo, che il loro finanziamento sarà garantito in modo sostenibile dopo la validità del dispositivo e che l'effetto negativo sul bilancio pubblico sarà soltanto temporaneo. I criteri principali da prendere in considerazione implicano di appurare se: i) il costo sia parte integrante della riforma/dell'investimento; e ii) la riforma/l'investimento soddisfi i criteri di valutazione (cfr. domande e risposte del 28 luglio 2020 per una panoramica dettagliata: risorse umane nella pubblica amministrazione, acquisizione di attività finanziarie, attività immateriali, costi di compensazione, assistenza tecnica, sovvenzioni). Gli Stati membri dovrebbero provvedere a che tutti gli investimenti siano conformi alle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato e seguano tutte le procedure e le norme usuali. Gli investimenti non dovrebbero riguardare settori già coperti in maniera soddisfacente dal mercato, bensì colmare le carenze del mercato e, per quanto possibile, mirare ad attrarre investitori privati per moltiplicare gli effetti del dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Il calendario degli investimenti dovrebbe tener conto di quello del dispositivo per la ripresa e la resilienza. Gli Stati membri dovrebbero pertanto evitare gli investimenti non attuabili entro i tempi previsti dal dispositivo ed essere prudenti nel considerare gli investimenti che richiederebbero impegni di bilancio permanenti oltre la durata di validità del dispositivo, i quali implicherebbero la necessità di economie di bilancio sul piano nazionale. Situazioni di questo tipo potrebbero tuttavia essere prese in considerazione se gli Stati membri spiegano il modo in

cui manterranno gli impegni di bilancio oltre il calendario del dispositivo a sostegno degli investimenti.

Nel presentare gli investimenti nel contesto del piano per la ripresa e la resilienza gli Stati membri dovrebbero definire una ripartizione sufficientemente dettagliata di tutti gli elementi di investimento.

Tipi di investimento

Gli investimenti possono assumere la forma di investimenti diretti (ad esempio il finanziamento di un progetto con denaro pubblico) oppure essere realizzati in maniera più indiretta (ad esempio sotto forma di ristrutturazioni edilizie per migliorare l'efficienza energetica e delle risorse, misure per contribuire alla digitalizzazione delle piccole imprese, sviluppo di infrastrutture di ricerca e tecnologiche oppure dimostratori di tecnologie a basse emissioni di carbonio su larga scala). Possono assumere la forma di strumenti finanziari, regimi di sostegno, sovvenzioni e altro. Nella strutturazione degli investimenti gli Stati membri dovrebbero garantire il rispetto di tutte le norme applicabili, in particolare di quelle in materia di aiuti di Stato e di concorrenza. Il sostegno dovrebbe essere fornito in maniera mirata e meno distorsiva possibile per gli scambi, in linea con l'evoluzione dell'UE verso un modello di autonomia strategica aperta e con i suoi obblighi internazionali. Ciò è particolarmente importante per gli investimenti di grande entità, compresi gli importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI).

Gli Stati membri sono invitati a indicare anche se prevedono che gli investimenti pubblici intrapresi nel contesto del dispositivo genereranno investimenti privati associati. Ciò è importante per valutare gli impatti complessivi delle misure proposte. Analogamente gli Stati membri dovrebbero indicare il modo in cui intendono evitare lo spiazzamento degli investimenti privati.

In generale, si dovrebbero applicare i criteri dell'UE in materia di appalti pubblici verdi per tutti gli acquisti pubblici di interesse.

Progetti transfrontalieri e plurinazionali

I progetti transfrontalieri e plurinazionali sono essenziali per la ripresa e per il rafforzamento della resilienza dell'Europa e sono di particolare rilevanza per le iniziative faro; sono in grado di integrare meglio le catene del valore e conferire spessore al mercato unico. Gli Stati membri possono decidere ad esempio di includere investimenti in progetti transfrontalieri nei settori del digitale, dei trasporti, dell'energia o dei rifiuti (ad esempio progetti infrastrutturali per la realizzazione delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia, infrastrutture di ricarica/rifornimento rapido a lunga distanza per una propulsione a emissioni zero e a basse emissioni, il Cielo unico europeo e il sistema europeo di gestione del traffico ferroviario, interconnessioni energetiche nel contesto dell'Unione dell'energia (compresi i progetti transfrontalieri concernenti energie rinnovabili), corridoi 5G su strade e ferrovie nel contesto della strategia digitale dell'UE). Gli Stati membri dovrebbero coordinare la preparazione dei piani con gli Stati membri che sarebbero interessati dal progetto transfrontaliero o plurinazionale. Possono rientrare in quest'ambito, ad esempio, le infrastrutture ferroviarie, le infrastrutture

digitali comuni o l'integrazione di reti o sistemi energetici oppure l'uso di parte del contributo non rimborsabile attraverso il meccanismo di finanziamento delle energie rinnovabili e/o i meccanismi di cooperazione sulle energie rinnovabili.

È possibile che progetti transfrontalieri e plurinazionali o progetti che hanno una dimensione di mercato unico, come gli importanti progetti di comune interesse europeo⁴ esulino dalla sfera degli investimenti infrastrutturali. Gli Stati membri sono incoraggiati ad esempio a collaborare per sviluppare tecnologie e sistemi per un mercato dell'idrogeno pulito funzionante, a sviluppare capacità in termini di tecnologiche europee per le batterie, a sviluppare capacità comuni nel contesto delle tecnologie digitali avanzate come il cloud di dati europeo, la microelettronica e i processori, l'informatica ad alte prestazioni o le tecnologie quantistiche, ad allacciare partenariati per l'attuazione del patto per le competenze oppure a sostenere l'economia circolare e la cooperazione transfrontaliera in settori strategici quali lo spazio, la difesa e la connettività sicura. Possono altresì investire per rafforzare le infrastrutture di vigilanza sul mercato (laboratori di prova, sistemi informatici), la digitalizzazione e la maggiore diffusione di un sistema informatico comune, così come possono investire nell'impiego di risorse umane sufficienti.

Le iniziative transfrontaliere potrebbero essere collegate anche a iniziative dell'UE (ad esempio le alleanze industriali o i partenariati di ricerca e innovazione di Orizzonte Europa) e a progetti sostenuti anche da programmi dell'UE quali InvestEU, Orizzonte Europa, Europa creativa, il meccanismo per collegare l'Europa, il programma per il mercato unico, i fondi per l'innovazione e la modernizzazione e il programma Europa digitale, così da aumentare la coerenza e l'efficacia dei finanziamenti. In tutto ciò occorre prestare particolare attenzione all'inclusione delle PMI nei progetti e iniziative.

La Commissione si attiverà per garantire che i progetti plurinazionali siano aperti a tutti gli Stati membri interessati, al fine di massimizzarne il potenziale di integrazione nelle catene del valore, rafforzare la resilienza degli ecosistemi industriali e conferire spessore al mercato unico, anche in linea con gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale perseguiti dal dispositivo. La Commissione è pronta a fornire un meccanismo di coordinamento laddove gli Stati membri lo ritengano opportuno. Sono inoltre disponibili disposizioni e quadri per organizzare e facilitare l'attuazione di progetti, tra i quali l'appalto congiunto di beni, servizi e opere da parte delle autorità, all'interno di uno Stato membri e trasversalmente a diversi Stati membri.

Gli Stati membri dovrebbero indicare quali altri Stati membri sono coinvolti, le modalità di rendicontazione e i target intermedi e finali; gli esborsi dovrebbero inoltre essere suddivisi in maniera chiara tra gli Stati membri interessati al fine di evitare sovrapposizioni e ritardi nella valutazione e nell'attuazione. Il completamento riuscito del piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe essere indipendente da quello di un altro paese.

⁴ [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52014XC0620\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52014XC0620(01)).

4. Dimensioni verde e digitale della componente

Contesto:

- *articolo 15, paragrafo 3, lettera c): "una spiegazione del modo in cui le misure previste dal piano sono in grado di contribuire alle transizioni verde e digitale o affrontare le sfide che ne conseguono";*
- *articolo 16, paragrafo 3, lettera b): "se il piano prevede misure che contribuiscono efficacemente alle transizioni verde e digitale o ad affrontare le sfide che ne conseguono";*
- *allegato II, sezione 2.2.*

Transizione verde

Gli Stati membri dovrebbero spiegare in che misura il piano contribuirà al conseguimento della neutralità climatica e degli obiettivi in materia di energia e clima per il 2030 previsti nei piani nazionali per l'energia e il clima (e relativi aggiornamenti). Dovrebbero altresì spiegare in che modo tale piano rispetta l'obiettivo del 37 % per l'integrazione delle questioni climatiche. A tal fine gli Stati membri dovrebbero utilizzare la metodologia per la tracciabilità delle spese destinate al clima applicata per i fondi della politica di coesione, in particolare secondo le indicazioni delle tabelle 1, 4 e 6 dell'allegato I del [regolamento sulle disposizioni comuni COM(2018) 375] in relazione al calcolo del coefficiente di sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici.

La normativa UE sul clima proposta dalla Commissione nel marzo 2020 stabilisce obiettivi e traguardi strategici in materia di clima con un calendario fino al 2050. La proposta della Commissione del 15 settembre aumenta l'obiettivo di riduzione delle emissioni di CO₂ entro il 2030 per l'Europa. Gli Stati membri dovrebbero indicare l'ambito di applicazione, il calendario e l'impatto previsto delle misure sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o sull'adattamento ai cambiamenti climatici, sulla quota di energie rinnovabili, sull'efficienza energetica e sull'interconnessione elettrica. Ciò dovrebbe avvenire selezionando indicatori coerenti con i piani nazionali per l'energia e il clima.

Per quanto concerne gli obiettivi ambientali della transizione verde, gli Stati membri dovrebbero spiegare come le misure contribuiranno al conseguimento degli obiettivi in materia di rifiuti, acqua, controllo dell'inquinamento, mobilità sostenibile, protezione e ripristino della biodiversità, risorse marine e idriche, e come aiuteranno la transizione verso sistemi alimentari sostenibili e verso un'economia circolare, se del caso, garantendo nel contempo che nessuno venga lasciato indietro. Occorre inoltre prestare la dovuta attenzione allo sviluppo e alla diffusione della ricerca e dell'innovazione, nonché all'acquisizione delle competenze necessarie per conseguire tali obiettivi e accelerare la diffusione delle tecnologie necessarie per la transizione verde. Gli Stati membri dovrebbero infine spiegare il modo in cui, nella loro concezione complessiva del piano, si presti la dovuta attenzione all'obiettivo di garantire una transizione giusta.

Nello spiegare in che misura i provvedimenti proposti contribuiscono alla transizione verde o al superamento delle sfide che ne derivano, gli Stati membri sono invitati, per quanto possibile, a tenere conto dei sei obiettivi climatici e ambientali definiti nel regolamento (UE) 2020/852 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 ("regolamento dell'UE sulla tassonomia"):

- 1) mitigazione dei cambiamenti climatici;
- 2) adattamento ai cambiamenti climatici;
- 3) uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;
- 4) transizione verso un'economia circolare;
- 5) prevenzione e riduzione dell'inquinamento;
- 6) protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Ai fini della verifica degli effetti prodotti su clima e ambiente dagli investimenti in infrastrutture, gli Stati membri sono incoraggiati ad applicare gli orientamenti della Commissione stabiliti dal regolamento InvestEU e dal regolamento sul meccanismo per collegare l'Europa (MCE). Ai fini della stessa verifica in relazione ad altri tipi di investimenti, gli Stati membri sono incoraggiati ad applicare gli orientamenti della Commissione sulla verifica sotto il profilo della sostenibilità ai sensi del regolamento InvestEU.

Transizione digitale

La Commissione propone che ciascun piano per la ripresa e la resilienza comprenda un livello minimo della spesa dedicato al digitale, pari al 20 %. Per la transizione digitale, particolare attenzione sarà dedicata al contributo delle misure proposte alla trasformazione digitale dei settori economici o sociali (compresa la pubblica amministrazione, comprensiva di sistema giudiziario, sistema sanitario e servizi pubblici). Nello spiegare in che misura i provvedimenti proposti contribuiscono alla transizione digitale o al superamento delle sfide che ne derivano, gli Stati membri sono invitati a prendere come riferimento, ove possibile, gli indicatori esistenti, quali quelli inclusi nell'indice di digitalizzazione dell'economia e della società ([DESI](#)). L'obiettivo dovrebbe essere quello di migliorare non soltanto la competitività, ma anche la resilienza, l'agilità e la sicurezza delle imprese e degli attori pubblici, garantendo allo stesso tempo l'inclusività.

Gli Stati membri possono ad esempio utilizzare le seguenti categorie per verificare gli obiettivi degli investimenti:

- 1) connettività: misure destinate a colmare il divario digitale, anche tra zone rurali e urbane, nonché ad ovviare alle carenze del mercato per quanto riguarda lo sviluppo di reti ad altissima capacità, compresa la copertura in termini di fibra ottica, 5G e 6G, in particolare di corridoi 5G su larga scala e di sistemi di gestione intelligente del traffico lungo le vie di trasporto, l'accesso a una connettività ad altissima capacità nelle zone urbane e rurali a prezzi accessibili per tutte le famiglie e le imprese, e la connessione di tutti i motori socioeconomici alle reti Gigabit, così come lo sviluppo della comunicazione con crittografia quantistica. Si dovrebbe tenere pienamente conto dell'insieme di strumenti di cibersicurezza 5G;

2) investimenti collegati al digitale a favore di ricerca e sviluppo: ricerca e sviluppo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione finanziate con fondi pubblici (intelligenza artificiale, cibersecurity, *blockchain* e tecnologie quantistiche) in tutti i settori, investimenti in infrastrutture di dati per la ricerca;

3) capitale umano: sviluppo della capacità digitale a sostegno di sistemi di istruzione, formazione e ricerca resilienti ed efficienti; miglioramento delle capacità e competenze digitali per la trasformazione digitale, anche per l'audiovisivo e i media; costruzione di un ecosistema europeo affidabile per l'istruzione digitale costituito da contenuti, strumenti, servizi e piattaforme, unitamente al miglioramento dell'accesso a e dello sviluppo di competenze digitali per l'apprendimento a distanza per i gruppi confrontati ad ostacoli nel ridurre il divario digitale;

4) pubblica amministrazione elettronica (*e-government*), servizi pubblici digitali ed ecosistemi digitali locali: modernizzazione della pubblica amministrazione tramite strumenti digitali fondamentali, l'identità digitale europea (e-ID), la mobilità di cittadini, imprese, merci e servizi attraverso l'interoperabilità transfrontaliera, la federazione paneuropea del cloud per la fornitura di servizi di interesse pubblico, in particolare la sanità elettronica (*e-health*), accelerando i processi amministrativi e facilitando l'interazione digitale tra amministrazioni, cittadini e imprese nonché migliorando il processo decisionale e i servizi pubblici grazie a tecnologie digitali avanzate, tra le quali l'e-ID, il calcolo ad alte prestazioni e l'intelligenza artificiale;

5) digitalizzazione delle imprese: accelerazione del processo decisionale e dell'esecuzione con automazione basata sull'intelligenza artificiale; riprogettazione delle catene di approvvigionamento per ottimizzare la resilienza e la velocità sulla base di spazi di dati intersettoriali e del funzionamento su infrastrutture cloud ed edge europee innovative, sicure ed efficienti dal punto di vista energetico. Riposizionamento in un ecosistema digitale in progressione, in particolare attraverso poli di innovazione digitale;

6) investimenti a favore delle capacità digitali e della diffusione di tecnologie avanzate: quali gli spazi dati, l'*edge computing*, il calcolo ad alte prestazioni, la cibersecurity, l'intelligenza artificiale, le infrastrutture di calcolo quantistico, l'infrastruttura cloud, la catena di approvvigionamento per l'Internet delle cose, i componenti e i sistemi elettronici e la microelettronica; investimenti nella promozione della diversificazione degli approvvigionamento;

7) invertire il settore digitale: politiche a favore della riduzione dei rifiuti e del consumo di energia e a favore dell'aumento dell'uso di energie rinnovabili per la digitalizzazione e l'utilizzo del calore di scarto dei centri di elaborazione dati (*data centre*).

Esempi di investimenti

Nel progettare gli investimenti in relazione alla duplice transizione gli Stati membri possono ispirarsi agli esempi che seguono.

Riquadro - Esempi non esaustivi di riforme e investimenti tipici legati alla transizione verde e a quella digitale

Transizione verde

- Ondata di ristrutturazione di edifici residenziali, alloggi di edilizia popolare e a prezzi accessibili, edifici privati o pubblici (con particolare attenzione a scuole e ospedali), modernizzazione dei sistemi di teleriscaldamento e ripristino dei terreni.
- Decarbonizzazione dell'industria, investimenti nell'efficienza energetica nel settore industriale e nelle PMI, a sostegno dell'innovazione, della competitività delle loro catene del valore e di programmi di riforma.
- Sviluppo delle capacità in termini di energia rinnovabile (comprese le infrastrutture) e di altre tecnologie energetiche pulite (compreso l'idrogeno rinnovabile e il sostegno all'adozione di tali tecnologie, in particolare da parte delle PMI), sistemi efficienti di teleriscaldamento e raffreddamento, energia elettrica, promozione dell'efficienza energetica e della neutralità in termini di emissioni di carbonio nell'industria, reti e infrastrutture di stoccaggio resilienti e intelligenti.
- Investimenti a favore della mobilità intelligente e sostenibile, come la promozione di trasporti collettivi intelligenti, sicuri e puliti, lo sviluppo di infrastrutture della navigazione fluviale e ferroviarie, compreso il sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS).
- Stimolo di approcci agroambientali all'agricoltura e aumento degli investimenti che portano a una maggiore trasformazione a "valore aggiunto verde" da parte dei produttori primari, in modo da rendere il settore agricolo più resiliente lungo tutta la catena di approvvigionamento.
- Investimenti a sostegno dell'immunizzazione delle foreste, delle infrastrutture e dei terreni europei dagli effetti del clima, e a sostegno della creazione e del ripristino di pozzi di assorbimento del carbonio nel suolo.
- Partecipazione a iniziative di finanziamento destinate allo sviluppo di fonti energetiche alternative quali l'energia rinnovabile e l'idrogeno a base rinnovabile, investimenti in infrastrutture di ricarica o altri elementi per la riduzione delle emissioni legate ai trasporti, nella misura in cui questi siano efficaci in termini di costi e/o di importanza strategica.
- Investimenti a favore di infrastrutture relative ai rifiuti (prevenzione e gestione) e alle acque (riutilizzo) nonché di servizi ambientali per le comunità emarginate.
- Investimenti nell'economia circolare e nella bioeconomia (siti di simbiosi industriale; incentivazione di modelli di business circolari e di una produzione efficiente sotto il profilo delle risorse; attività basate sul servizio anziché su attività di proprietà, riparazione e riutilizzo; sostegno a favore di strumenti volti ad aumentare il consumo sostenibile).
- Investimenti nella produzione e nel consumo sostenibili di prodotti alimentari in linea con gli obiettivi stabiliti nella strategia "Dal produttore al consumatore".
- Investimenti in progetti di mobilità intelligente e sostenibile, nell'intera catena del valore delle batterie (dal materiale al riciclaggio), nella tecnologia dell'idrogeno rinnovabile, nei carburanti alternativi sostenibili per il trasporto.
- Misure di attenuazione per le famiglie vulnerabili che accompagnino investimenti destinati a migliorare l'efficienza energetica degli alloggi pubblici e privati. Investimenti nei sistemi di riscaldamento e nell'edilizia popolare.

- Investimenti destinati a migliorare le competenze nell'edilizia e in altri settori pertinenti; riforme dei programmi di formazione; creazione di sistemi di tracciamento di diplomati e laureati e di programmi modulari di istruzione e formazione professionale.
- Investimenti a favore della biodiversità e di soluzioni basate sulla natura per aumentare la resilienza contro le calamità naturali e i cambiamenti climatici (ripristino di ecosistemi quali foreste, zone umide, torbiere, fiumi che scorrono liberamente ed ecosistemi costieri; miglioramento delle infrastrutture nelle zone protette e investimenti nel turismo naturalistico; piantumazione di alberi; inverdimento degli spazi urbani).

Transizione digitale

- Investimenti in reti sicure e altre infrastrutture per colmare le carenze del mercato, colmare il divario digitale e conseguire gli obiettivi di connettività dell'UE per il 2025, in linea con i piani nazionali per la banda larga, nonché per consentire alle imprese, in particolare alle PMI, e a tutte le famiglie, anche nelle zone rurali, di partecipare in sicurezza all'economia digitale.
- Investimenti destinati a colmare le carenze del mercato e a rafforzare l'autonomia strategica aperta dell'UE e la cibersecurity/ciberresilienza, in particolare per i settori critici dei componenti e delle tecnologie abilitanti, ad esempio acquisendo e migliorando l'accesso al calcolo avanzato ad alte prestazioni (anche quantistico) e alla cibersecurity.
- Finanziamento di competenze digitali e programmi di istruzione per la forza lavoro, gli studenti, i cittadini o il settore pubblico. Adeguamento delle infrastrutture digitali di istruzione e formazione (connettività e dispositivi digitali); formazione degli insegnanti all'uso delle TIC per l'insegnamento.
- Sostegno alle piccole imprese affinché si riposizionino dopo la pandemia in un ecosistema più digitale con strumenti digitali che rispettino i valori europei e che tengano conto delle esigenze di cibersecurity; sostegno a favore dello sviluppo di modelli di business e di competenze per consentire alle strutture organizzative di tali imprese di tenere il passo in modo sicuro e sostenibile.
- Finanziamento di poli di innovazione digitale al fine di sostenere la digitalizzazione dell'industria e del settore pubblico, sistemi giudiziari compresi.
- Investimenti collettivi o sincronizzati a favore di spazi di dati e piattaforme digitali sicuri locali, nazionali e transfrontalieri e a favore di imprese associate alla strategia europea per i dati.
- Investimenti nello sviluppo e nella manutenzione di infrastrutture e banche dati per servizi pubblici digitali interoperabili e loro integrazione con l'infrastruttura secondo il principio "Una sola volta".
- Finanziamento di sistemi di tracciamento dei materiali e di banche dati (ad es. informazioni sul tipo di passaporto del prodotto) per facilitare la gestione dei materiali e delle sostanze lungo la catena del valore e il ritorno ai processi di produzione.

- Sostegno a favore dello sviluppo, dell'adozione e dell'aggiornamento delle cartelle cliniche elettroniche e dell'interoperabilità; promozione della telesalute, così come della telemedicina, del telemonitoraggio, della sanità mobile, di modelli di consultazione virtuale. Consentire l'uso secondario di dati sanitari per la ricerca e la definizione di politiche.

Misurare la quota di azioni verdi e digitali e il relativo impatto

Gli Stati membri dovrebbero contrassegnare il contenuto verde e digitale delle riforme e degli investimenti proposti. Gli Stati membri dovranno specificare se la riforma o l'investimento contribuisce principalmente (100 %), contribuisce in maniera consistente (40 %) o non ha alcun impatto (0 %) su ciascuno di tali obiettivi. La combinazione di tali indicazioni con le stime dei costi delle singole riforme e dei singoli investimenti consentirà di valutare l'entità del finanziamento del piano nazionale che contribuisce al conseguimento dell'obiettivo di integrazione delle questioni climatiche nonché della transizione verde e di quella digitale.

Per tutte le misure gli Stati membri devono documentare che le misure rispettano il principio "non arrecare un danno significativo". A tal fine gli Stati membri sono invitati a basarsi, per quanto possibile, sull'articolo 3, lettera b) e sull'articolo 17 del regolamento dell'UE sulla tassonomia. Ad esempio se una misura ha un impatto positivo sull'occupazione, gli Stati membri dovranno dimostrare che non arreca danni significativi all'ambiente. Gli Stati membri sono invitati a stabilire impegni e meccanismi chiari in merito al rispetto e all'attuazione efficace di tale principio. Seguire i principi della tassonomia può aiutare altresì gli Stati membri ad attirare investimenti privati a favore della finanza sostenibile, così da poter far leva su di essi per la ripresa.

Laddove i piani sostengano attività che rischiano di causare danni al clima e all'ambiente, gli Stati membri sono invitati a indicare quali misure affronteranno tali rischi e ne promuoveranno la trasformazione verde. Ad esempio il passaggio a livelli migliori di prestazione in termini di emissioni di gas a effetto serra, la prevenzione di ostacoli allo sviluppo e alla diffusione di alternative a basse emissioni di carbonio, l'attenzione a non creare una dipendenza da risorse ad alta intensità di carbonio e il compimento dei migliori sforzi per ridurre i rischi climatici possono essere tutti elementi importanti nelle attività d'interesse. Si dovrebbero prendere pienamente considerazione anche gli impatti sull'economia circolare, sulla biodiversità, sull'inquinamento, sulle acque e sulle risorse marine. Ove possibile gli Stati membri sono incoraggiati a utilizzare come riferimento i criteri del regolamento sulla tassonomia (compresi, una volta adottati, i futuri atti delegati che integrano l'articolo 17 di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento sulla tassonomia, per le attività economiche trattate).

Dato che il costo di una riforma o di un investimento (combinato all'"indicazione" di 0 %, 40 % o 100 %) costituisce soltanto una valutazione grezza della misura in cui tale riforma o investimento contribuisce al conseguimento degli obiettivi climatici, ecologici e digitali, gli Stati membri saranno invitati a fornire una valutazione dell'impatto diretto e indiretto della riforma o dell'investimento proposta/o.

Occorre osservare che l'uso di percentuali (o di indicazioni) non suggerisce che un punteggio basso implichi una priorità bassa della riforma o dell'investimento ai fini del piano, dato che è chiaro che non tutti gli investimenti e le riforme inclusi nel dispositivo per la ripresa e la resilienza debbano necessariamente contribuire alla transizione verde e a quella digitale. Tuttavia tali investimenti e riforme non dovrebbero contrastare il conseguimento degli obiettivi verdi e digitali del dispositivo.

Nel complesso le misure da finanziare nel contesto di ciascun piano dovrebbero garantire che le spese del piano contribuiscano all'integrazione di questioni climatiche per il 37 %. Gli Stati membri dovrebbero pertanto indicare nei piani in che modo è assicurato in tale contesto il contributo al conseguimento dell'obiettivo del 37 %, tanto ex ante nella fase di programmazione quanto ex post durante l'esercizio di rendicontazione annuale. Gli Stati membri dovrebbero stabilire scenari di base chiari per i profili di impegno, in modo da poter individuare tempestivamente eventuali scostamenti rispetto alla tendenza. Per quanto riguarda la transizione digitale, la Commissione propone che ogni piano per la ripresa e la resilienza si sforzi di conseguire un livello minimo di spesa pari al 20 % a favore del digitale. Gli Stati membri dovrebbero parimenti indicare nei piani in che modo questi contribuiscono all'obiettivo del 20 %, tanto ex ante quanto ex post.

5. Target intermedi e finali, calendario

Contesto:

- *articolo 16, paragrafo 3, lettera g): "le modalità proposte dagli Stati membri interessati sono tali da garantire un'attuazione efficace del piano per la ripresa e la resilienza, con il calendario e i target intermedi e finali previsti, e i relativi indicatori";*
- *allegato II, sezione 2.7.*

Principi generali

Secondo le conclusioni del Consiglio europeo del 17-21 luglio, il termine ultimo per il pagamento sarebbe la fine del 2026. I target intermedi e finali dovranno essere concepiti in maniera da rientrare in tale arco di tempo, lasciando comunque tempo sufficiente per i processi di valutazione e approvazione; indicativamente ciò implica una data corrispondente a fine luglio 2026, entro la quale tutti i target intermedi e finali dovranno essere stati conseguiti.

Ai fini del dispositivo i target intermedi e finali sono misurazioni dei progressi compiuti verso il conseguimento di una riforma o di un investimento, che specificano una fase da conseguire entro una determinata data. Occorre compiere la seguente distinzione:

un **target finale** è un risultato quantitativo relativo a un indicatore concordato (numero di progetti di investimento, numero di beneficiari, ecc.). La scelta dei target finali dovrebbe riflettere l'attuazione delle riforme e degli investimenti ed essere pertanto operativa.

Ad esempio: una riforma che mira a migliorare l'accessibilità dell'assistenza sanitaria attraverso il miglioramento dell'accesso all'assistenza di base e la definizione di percorsi chiari

di assistenza integrata potrebbe avere un target del tipo "attivazione di X nuovi centri di assistenza di base in X comuni e nelle zone circostanti".

Un **target intermedio** non riflette importi, ma piuttosto un risultato qualitativo verificabile oggettivamente (legislazione adottata, progetto di investimento realizzato, piena operatività di sistemi informatici, ecc.) e specifica nel dettaglio il contenuto e le caratteristiche desiderati.

Ad esempio: il target intermedio "adozione di una nuova legislazione per l'eliminazione degli ostacoli all'accesso a professioni regolamentate".

Lo **scenario di base** riflette lo stato, quantitativo o qualitativo, della variabile che un dato indicatore misura immediatamente prima dell'inizio dell'intervento e/o al momento della presentazione del piano per la ripresa e la resilienza. Occorre assicurarsi che lo scenario di base sia già stabilito e/o possa essere misurato facilmente e oggettivamente.

Ad esempio: "numero di centri di assistenza di base nelle comunità scarsamente servite prima dell'inizio dell'intervento". Si noti che se l'indicatore fosse formulato come "numero di nuovi centri di assistenza di base", lo scenario di base sarebbe diverso (molto probabilmente 0 in assenza di intervento) da un indicatore formulato come "numero di centri di assistenza di base" (in questo caso il numero dipenderebbe dallo stato attuale delle cose).

I target intermedi e finali dovrebbero riflettere l'attuazione del piano di riforme e investimenti. Dovrebbero essere facilmente riconducibili a ciascuna delle componenti del piano; un numero sufficiente di target intermedi e finali dovrebbe riguardare ciascuna riforma e ciascun investimento del piano, al fine di consentire il tracciamento dei progressi e la dimostrazione dei risultati conseguiti in relazione a tutte le componenti.

Granularità nella definizione dei target intermedi e finali

I target intermedi e finali dovrebbero essere scelti in maniera tale da riflettere il compimento di passi o progressi significativi verso il raggiungimento degli obiettivi del piano. Possono riflettere quattro diverse fasi dell'attuazione delle riforme e degli investimenti:

- **apporto:** risorse fornite, che possono essere finanziarie, umane, amministrative (ad esempio denaro speso);
- **prestazione:** risultati tangibili specifici dell'investimento (ad esempio, insegnanti formati);
- **risultato:** effetto della prestazione dell'intervento (ad esempio, numero di studenti con competenze informatiche migliorate);
- **impatto:** effetto economico o sociale più ampio (ad esempio, diminuzione del numero di posti vacanti non occupati nel settore informatico).

Nelle attese i target intermedi e finali dovranno concentrarsi almeno sui primi tre punti. Il numero preciso di target intermedi e finali dipenderà dalla portata del piano e dal numero di componenti che comprenderà. Si dovrebbero privilegiare la rilevanza e la qualità dei target intermedi e finali piuttosto che il loro numero. Nel complesso gli Stati membri dovrebbero

definire target intermedi e finali con un elevato livello di specificità, affinché i progressi possano essere tracciati in maniera efficace.

I target intermedi e finali saranno discussi bilateralmente con gli Stati membri sulla base dei rispettivi piani prima di concordare quelli da includere nella decisione di esecuzione.

Ad esempio: una strategia destinata a migliorare le competenze digitali di base e l'apprendimento digitale per gli scolari delle zone rurali

Una componente per favorire l'acquisizione di competenze digitali di base da parte degli scolari delle zone rurali comprende tre elementi: a) investimenti per dotare le scuole delle zone rurali di dispositivi adeguati, scelti dalle scuole in un catalogo preselezionato e acquistati a livello centrale per garantire l'efficienza; b) la progettazione, l'assunzione di personale e la realizzazione di un programma di formazione che fornisca agli insegnanti delle zone rurali le competenze pedagogiche e tecniche necessarie per attuare l'apprendimento digitale e promuovere le capacità e le competenze digitali degli scolari; c) un aggiornamento completo dei programmi di studio e dei collegati documenti orientativi per gli insegnanti.

Target intermedi e finali:

- *almeno l'X% delle scuole delle zone rurali selezionate sono dotate di due serie di dispositivi digitali per l'uso in aula adeguati per l'insegnamento e l'apprendimento, scelti in base alle esigenze e alle preferenze della scuola stessa (target finale 1, incentrato sull'apporto);*
- *ogni scuola attrezzata dispone di almeno due insegnanti attivi che hanno completato il corso di formazione (target finale 2, incentrato sulla prestazione);*
- *pubblicazione dei programmi di formazione finali con disposizioni specifiche (target intermedio 1, incentrato sulla prestazione).*
- *aumento dell'X% delle competenze digitali di base degli scolari (target finale 3, incentrato sui risultati).*

Caratteristiche di target intermedi e finali di buona qualità

Secondo l'allegato II della proposta, i target intermedi e finali devono essere chiari e realistici, e gli indicatori proposti devono essere pertinenti e solidi. Ciò significa che tanto i target intermedi quanto quelli finali devono seguire i principi SMART, ossia essere specifici, misurabili, attuabili, realistici e temporalmente definiti.

Gli Stati membri sono invitati a fissare target intermedi e finali aventi le seguenti caratteristiche:

- per quanto concerne i target finali: essere basati su una formula semplice e incentrati su indicatori pertinenti, accettabili e solidi che forniscano la prova di progressi continui verso il conseguimento degli obiettivi. Gli obiettivi possono essere fissati a un livello specifico o possono stabilire un intervallo ragionevole di valori da conseguire a seconda di ciò che viene misurato e di quanto precisa possa essere la stima.

Ad esempio: percentuale di donne tra i 25 e i 60 anni che si sono sottoposte almeno una volta a un test per il tumore al collo dell'utero negli ultimi tre anni

- *Che cosa? Numero di donne tra i 25 e i 60 anni che si sono sottoposte almeno una volta a un test per il tumore al collo dell'utero negli ultimi tre anni/Numero totale di donne tra i 25 e i 60 anni.*
 - *Come? Unità di misura: percentuale.*
 - *Scenario di base: 10.*
 - *Target finale: 50.*
 - *Fonte di dati/metodologia: banca dati x.*
 - *Entro quando? Entro il X trimestre del 20XX (entro e non oltre il 2026).*
 - *Chi? Competenza della raccolta dei dati e l'attuazione: ministero della Sanità.*
 - *Perché questo obiettivo è importante: una copertura diffusa dello screening dei tumori è fondamentale per valutare se il pacchetto di prevenzione sia efficiente ed efficace;*
- per quanto concerne i target intermedi: essere affidabili, fattuali e, quando si fa riferimento a documenti futuri (valutazione d'impatto, legislazione, ecc.), descrivere dettagliatamente il contenuto auspicabile. Il target intermedio da conseguire dovrebbe essere preciso e il qualificatore dovrebbe essere obiettivo e collegato ai passaggi chiave (ad esempio "nuovo sistema informatico pienamente operativo", "legge approvata dal parlamento", "istituzione di una nuova agenzia di regolamentazione" o "accordo tripartito con le parti sociali raggiunto"); dovrebbero essere evitate misure vaghe o soggettive ("proposta legislativa ben sviluppata" o "discussioni tripartite con le parti sociali in fase ben avanzata"). Lo sviluppo di piani d'azione specifici per ogni riforma e investimento prevista/o costituisce un buon modo per garantire la qualità dei target intermedi.

Esempio: per una componente che mira a rendere più efficace l'amministrazione delle entrate migliorando la conformità fiscale, ma anche rendendola più efficiente in termini di costi, il target intermedio principale è un'adeguata analisi dei rischi basata su un'ampia gamma di dati, che individuerà i rischi maggiori di conformità e le principali ragioni di inosservanza dell'obbligo. Il target intermedio sarebbe quindi:

- *Che cosa? Sviluppare e attuare un'analisi dei rischi per l'amministrazione fiscale.*
- *Come? L'analisi dei rischi dovrebbe contemplare vari tipi di rischi di inosservanza dell'obbligo (tra i quali deposito, pagamento, strutture di frode comuni) per i tipi più importanti di imposte (IVA, imposta sul reddito delle persone fisiche e delle società) e individuare per ogni tipo di rischio e imposta la percentuale di contribuenti per i quali i rischi sono maggiori.*
- *Scenario di base: 0 (non è stata ancora effettuata alcuna analisi dei rischi).*
- *Entro quando? Entro il X trimestre del 20XX.*
- *Chi? Competenza dell'attuazione: ministero delle Finanze e amministrazione fiscale.*

- *Perché questo target intermedio è importante: è fondamentale per individuare dove risiedono i rischi maggiori in termini di conformità e quali sono i motivi dell'inosservanza dell'obbligo.*

Calendario ed esborsi

I target intermedi e finali devono essere associati a un calendario chiaro, indicato nella decisione di esecuzione. A tutti i target intermedi e finali sarà associata una data indicativa entro la quale se ne prevede il conseguimento. Gli Stati membri dovranno attenersi a tale calendario così che il programma di riforme e investimenti possa svolgersi senza indebiti ritardi.

Dato che diverse riforme e investimenti procederanno in parallelo, perché possa essere effettuato un pagamento dovranno essere stati conseguiti diversi target intermedi e finali. Gli esborsi saranno quindi legati al completamento soddisfacente di un gruppo di target intermedi e finali che riflettano i progressi compiuti in relazione alle diverse riforme e ai diversi investimenti previsti nel piano. Dato che i pagamenti possono essere effettuati al massimo due volte l'anno, non vi possono essere più di due gruppi di target intermedi e finali l'anno.

Gli Stati membri possono ritardare la presentazione della richiesta di pagamento qualora ritengano che non tutti i target intermedi e finali siano stati conseguiti in maniera soddisfacente. In ogni caso tutti i target intermedi e finali, compresi gli indicatori di prestazione, devono essere conseguiti in modo verificabile entro il calendario dell'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza; qualsiasi ritardo nell'impatto o nella disponibilità dei dati deve essere preso in considerazione nel momento in cui si fissano i target.

Ai fini del dispositivo un target intermedio o finale è considerato pienamente conseguito o non conseguito. Qualora fosse necessario stabilire delle tappe intermedie per il conseguimento di uno specifico target intermedio o finale, queste possono essere indicate come tali nel piano e comunicate; tuttavia soltanto gli indicatori definiti target intermedi e finali possono essere legati a un esborso.

6. Finanziamento e costi

Contesto:

- *articolo 15, paragrafo 3, lettera f): "la stima del costo totale delle riforme e degli investimenti oggetto del piano per la ripresa e la resilienza presentato (denominata anche "stima del costo totale del piano per la ripresa e la resilienza"), fondata su una motivazione adeguata e una spiegazione di come tale costo sia commisurato all'impatto atteso sull'economia e sull'occupazione";*
- *articolo 16, paragrafo 3, lettera e): "se la motivazione fornita dallo Stato membro in merito all'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza presentato è ragionevole e plausibile ed è commisurata all'impatto atteso sull'economia e sull'occupazione";*
- *allegato II, sezione 2.5.*

Nel contesto dell'assegnazione massima per ogni Stato membro secondo il criterio di ripartizione del dispositivo per la ripresa e la resilienza, la stima dei costi, se approvata, fissa il massimale complessivo per gli esborsi a favore dello Stato membro in relazione alle riforme e agli investimenti nazionali del piano per la ripresa e la resilienza. I pagamenti sono effettuati sulla base dei progressi compiuti rispetto ai target intermedi e finali previamente concordati (articolo 19, paragrafo 3, della proposta).

La presente sezione: a) illustra nel dettaglio ciò che la proposta richiede in relazione al calcolo dei costi del piano per la ripresa e la resilienza da parte degli Stati membri e alla valutazione dei costi da parte della Commissione; b) spiega che cosa ci si aspetta in relazione ai metodi di calcolo dei costi applicati dagli Stati membri per produrre le stime dei costi; c) illustra nel dettaglio il tipo di informazioni sulle stime dei costi che gli Stati membri devono presentare alla Commissione.

Che cosa richiede la proposta?

La Commissione valuterà se la stima dei costi fornita (ex ante) dallo Stato membro per le riforme e gli investimenti del piano per la ripresa e la resilienza è: i) ragionevole, ii) plausibile e iii) commisurata all'impatto atteso sull'economia e sull'occupazione (articolo 16, paragrafo 3, lettera e)). I criteri sono circostanziati ulteriormente nell'allegato II della proposta:

- **ragionevole** - Lo Stato membro fornisce informazioni e prove sufficienti a dimostrare che l'importo del costo totale stimato della componente è ragionevole;
- **plausibile** - Lo Stato membro fornisce informazioni e prove sufficienti a dimostrare che l'importo del costo totale stimato della componente è in linea con la natura e il tipo delle riforme e degli investimenti previsti. Ciò richiede una valutazione orizzontale per garantire l'allineamento tra la natura qualitativa dell'investimento o della riforma nel contesto della componente e il relativo costo;
- **commisurato** - L'importo del costo totale stimato del piano è commisurato all'impatto atteso delle misure previste sull'economia e sull'occupazione dello Stato membro interessato. Questa valutazione, effettuata a livello di piano, stabilirà se il costo del piano avrà, per lo specifico Stato membro interessato, un impatto economico commisurato, anche in ragione dell'impatto delle riforme incluse nel piano.

Inoltre l'allegato II impone altresì che lo Stato membro fornisca informazioni e prove sufficienti a dimostrare che l'importo del costo totale stimato delle riforme e degli investimenti del piano per la ripresa e la resilienza che deve essere finanziato dal dispositivo non è coperto da finanziamenti dell'Unione esistenti o previsti.

Che cosa ci si aspetta dagli Stati membri nel momento in cui effettuano il calcolo dei costi?

Il regolamento sottolinea la necessità di garantire la titolarità nazionale dei programmi (considerando 21 e 22 e articolo 16). Le misure da finanziare devono essere integrate nella procedura di bilancio nazionale. Ciò implicherebbe in particolare l'elaborazione di metodi nazionali di calcolo per stimare i costi e procedure di pianificazione del bilancio nazionale per garantire una copertura completa delle riforme e degli investimenti previsti. L'approccio alla

determinazione dei costi e la giustificazione fornita dovrebbero ispirarsi a un bilanciamento dei seguenti obiettivi:

- **precisione:** sebbene la valutazione sia effettuata su una stima prima che i costi siano effettivamente sostenuti, la determinazione dei costi dovrebbe risultare in un importo che si avvicini ragionevolmente ai costi effettivi. L'utilizzo di dati contabili, storici, statistici o di prezzi di mercato facilita tale valutazione;
- **responsabilità e trasparenza:** le stime dei costi dovrebbero essere tracciabili. Se nella preparazione sono utilizzati dati contabili, storici, statistici o prezzi di mercato, questi dovrebbero essere disponibili gratuitamente per eventuali verifiche;
- **semplicità:** l'onere amministrativo dovrebbe essere mantenuto ad un livello il più possibile gestibile per tutte le parti. Gli Stati membri non dovrebbero sostenere un onere amministrativo eccessivo e la Commissione deve essere in grado di valutare in tempi brevi gli elementi relativi al calcolo dei costi contestualmente alla valutazione degli altri elementi del piano per la ripresa e la resilienza;
- **coerenza:** le stime dei costi dovrebbero essere coerenti con le altre politiche dell'UE.

La Commissione si adopererà inoltre per intessere una stretta collaborazione con gli Stati membri così che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati adeguatamente. Ciò comporterà un meccanismo di controllo e di audit per prevenire eventuali irregolarità (cfr. parte III, sezione 4).

Che tipo di informazioni dovrebbero essere presentate?

Gli Stati membri dovrebbero presentare un livello di dettaglio dei costi più elevato rispetto a quello utilizzato per finalità di sorveglianza di bilancio. Il regolamento abilita inoltre la Commissione a chiedere se necessario informazioni supplementari per conformarsi all'obbligo che le incombe di valutare i piani per la ripresa e la resilienza e, in particolare, per stabilire se i costi stimati siano ragionevoli, plausibili e commisurati all'impatto atteso sull'economia e sull'occupazione.

Gli Stati membri sono invitati a presentare informazioni sulle stime dei costi per ogni riforma e per ogni investimento presi singolarmente, al livello più granulare possibile. In particolare, ciascuno Stato membro è invitato a includere le seguenti informazioni:

- **informazioni di base in formato tabellare.** Gli Stati membri sono invitati a fornire una tabella per componente, ripartita in singole riforme e investimenti legati a tale componente. A tal fine gli Stati membri sono invitati a utilizzare il modello che accompagna i presenti orientamenti. Queste tabelle formano parte del corpus dei piani per la ripresa e la resilienza;
- **informazioni sulla metodologia** utilizzata, sulle ipotesi sottostanti effettuate (ad esempio in merito ai costi unitari) e sulla giustificazione di tali ipotesi, nonché sul soggetto che ha effettuato la stima dei costi;

- **informazioni sulle implicazioni di bilancio**, ossia sulle modalità con cui il costo si rifletterà nel bilancio successivo e nel bilancio a medio termine. Ciò consentirà di effettuare controlli basati sull'esecuzione del bilancio;
- **calcolo** che evidenzi come è stata ottenuta la stima finale, compresi, se disponibili, i calcoli per le categorie di alto livello che sono i fattori principali di costo;
- **dati comparativi sui costi**: ciascuno Stato membro è invitato a fornire informazioni sul costo effettivo di riforme o investimenti analoghi effettuati in passato. Ad esempio se il costo di una riforma fosse costituito principalmente dal costo della formazione impartita da esperti esterni e dai costi per l'hardware e il software informatico, lo Stato membro sarebbe invitato a fornire informazioni sui costi di questo tipo sostenuti per progetti passati. Qualora si rendano necessarie rettifiche per migliorare la comparabilità dei costi, devono essere indicati i parametri e dati pertinenti utilizzati per effettuarle;
- **convalida indipendente da parte di un ente pubblico indipendente**. Ciascuno Stato membro dovrebbe provvedere a che un'istituzione pubblica indipendente adeguata convalidi le stime dei costi e presenti alla Commissione le relazioni che ne derivano. Data la varietà delle situazioni nazionali, spetterebbe allo Stato membro decidere quale organo coinvolgere, a seconda dei mandati, delle competenze e dei tipi di investimenti e di riforme previsti dal piano.

7. Richiesta di prestito

Contesto:

- *articolo 13, paragrafo 1: "[p]rima di sottoscrivere un accordo di prestito con lo Stato membro interessato, la Commissione valuta se: a) la motivazione della richiesta di prestito e l'importo del prestito sono ritenuti ragionevoli e plausibili in relazione alle riforme e agli investimenti supplementari; e b) le riforme e gli investimenti supplementari sono conformi ai criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 3":*
- *articolo 15, paragrafo 3, lettera k): "[i]l piano per la ripresa e la resilienza è debitamente motivato e giustificato. Esso presenta in particolare i seguenti elementi: [...] se del caso, la richiesta di sostegno sotto forma di prestito e i target intermedi supplementari di cui all'articolo 12, paragrafi 2 e 3, e i relativi elementi".*

Gli Stati membri devono giustificare le richieste di sostegno sotto forma di prestito con fabbisogni finanziari più elevati connessi a riforme e investimenti supplementari. Gli Stati membri sono invitati a descrivere ciascuna delle componenti sostenute da un prestito nello stesso modo e seguendo gli orientamenti forniti per il contributo finanziario non rimborsabile, compresi tutti gli elementi menzionati nelle sezioni da 1 a 6 della parte 2 dei presenti orientamenti.

PARTE 3: COMPLEMENTARITÀ E ATTUAZIONE DEL PIANO

1. Coerenza con altre iniziative

Contesto:

- *articolo 14, paragrafo 2: "[...]I piani per la ripresa e la resilienza sono inoltre coerenti con le informazioni incluse dagli Stati membri nei programmi nazionali di riforma nell'ambito del semestre europeo, nei piani nazionali per l'energia e il clima, e nei relativi aggiornamenti, a norma del regolamento (UE) 2018/1999 [...], nei piani territoriali per una transizione giusta a titolo del Fondo per una transizione giusta [...], come pure negli accordi di partenariato e nei programmi operativi a titolo dei fondi dell'Unione";*
- *articolo 15, paragrafo 3, lettera g): "se del caso, informazioni su finanziamenti dell'Unione esistenti o previsti";*
- *articolo 15, paragrafo 3, lettera h): "le misure di accompagnamento che possono essere necessarie".*

Come indicato al considerando 16 e all'articolo 14, paragrafo 2, della proposta, il piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe essere coerente con le sfide e le priorità specifiche di ciascun paese individuate nel contesto del semestre europeo, i programmi nazionali di riforma ("PNR"), i piani nazionali per l'energia e il clima ("PNEC") nonché con i programmi e gli accordi di partenariato da adottare nel quadro della legislazione settoriale relativa ai fondi dell'Unione.

Al fine di massimizzare il potenziale offerto dai diversi strumenti a sostegno della ripresa economica, sarà fondamentale garantire che essi operino in sinergia e che ciò si rifletta nei diversi documenti. Prima di progettare e attuare le riforme e gli investimenti nel quadro del dispositivo, è necessario stabilire meccanismi forti di coordinamento. Inoltre è nell'interesse collettivo assicurare che le risorse siano convogliate in maniera tale da garantire la parità di condizioni nell'Unione.

Piani nazionali per l'energia e il clima (e relativi aggiornamenti): il regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima stabilisce un quadro affinché gli Stati membri attuino piani nazionali per l'energia e il clima che contengono traguardi, obiettivi e impegni, nonché politiche e misure per conseguirli, impegni a lungo termine dell'Unione in materia di emissioni di gas a effetto serra coerenti con l'accordo di Parigi e, per il primo decennio, dal 2021 al 2030, obiettivi dell'Unione per il 2030 in materia di energia e clima. Il meccanismo di governance si basa su strategie a lungo termine, piani nazionali integrati per l'energia e il clima e aggiornamenti di questi ultimi entro il 2023/2024. In ragione dell'attuale crisi della COVID-19, si chiede che i piani nazionali per l'energia e il clima diano risalto alle parti specifiche in grado di sostenere la ripresa dell'economia dell'UE. A partire dal 2023 gli Stati membri presenteranno entro il 15 marzo relazioni biennali sui progressi compiuti dai rispettivi piani nazionali per

l'energia e il clima. Entro ottobre di ogni anno, la Commissione valuterà i progressi compiuti nelle relazioni sullo stato dell'Unione dell'energia⁵. Nell'ottobre di quest'anno la Commissione presenterà la valutazione individuale del piano nazionale integrato per l'energia e il clima di ciascuno Stato membro, che fornirà agli Stati membri orientamenti importanti ai quali si potranno ispirare nella preparazione dei piani per la ripresa e la resilienza.

Le aree prioritarie d'intervento dei piani nazionali per l'energia e il clima (e relativi aggiornamenti) si sovrapporranno a quelle del dispositivo per la ripresa e la resilienza, in particolare per quanto concerne la transizione verde: ristrutturazione di edifici e alloggi a prezzi accessibili ed efficienti dal punto di vista energetico, diffusione delle energie rinnovabili, trasporti sostenibili, integrazione dei sistemi energetici, gestione di esternalità negative, misure di efficienza energetica, industria pulita, idrogeno, altre tecnologie energetiche pulite; saranno inclusi gli impatti ambientali (ossia sulle risorse naturali e sulla biodiversità). Nel piano per la ripresa e la resilienza gli Stati membri dovrebbero fornire indicazioni tempestive in merito alle modalità con cui assicureranno la coerenza e la complementarità, e alle modalità con cui investimenti o politiche e misure specifici definiti nei piani nazionali per l'energia e il clima potrebbero fruire di una corsia preferenziale grazie ai piani per la ripresa e la resilienza.

Programmi e accordi di partenariato: l'accordo di partenariato deve contemplare gli obiettivi strategici selezionati indicando i fondi e i programmi che li perseguiranno, tenendo conto delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese. Ciascun programma dovrebbe contenere una sintesi delle sfide principali⁶ tenendo conto: delle disparità economiche, sociali e territoriali; delle carenze del mercato, dei fabbisogni di investimento e della complementarità con altre forme di sostegno; delle sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese e in altre raccomandazioni pertinenti dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero presentare gli accordi di partenariato al più tardi contemporaneamente alla presentazione del primo programma. In termini di calendario, i documenti di programmazione non possono essere presentati ufficialmente prima dell'entrata in vigore del quadro giuridico. Per i programmi che prevedono il sostegno del Fondo per una transizione giusta dovrebbe essere garantita anche la coerenza con i piani territoriali per una transizione giusta, allegati ai programmi.

Nel contesto del piano per la ripresa e la resilienza gli Stati membri dovrebbero tener conto dei tempi e del contenuto dei documenti di programmazione.

⁵ Per l'ultima relazione cfr. Relazione della Commissione, Quarta relazione sullo stato dell'Unione dell'energia, COM(2019) 175 final.

⁶ Il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca includerà un'analisi SWOT completa.

2. Complementarità dei finanziamenti

Contesto:

- *articolo 8: "[i]l sostegno nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri fondi e programmi dell'Unione. I progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo";*
- *articolo 15, paragrafo 3, lettera g): "se del caso, informazioni su finanziamenti dell'Unione esistenti o previsti";*
- *articolo 22: "[i]n funzione delle rispettive responsabilità, la Commissione e gli Stati membri interessati promuovono le sinergie e assicurano un effettivo coordinamento tra il dispositivo istituito dal presente regolamento e gli altri programmi e strumenti dell'Unione, in particolare le misure finanziate dai fondi dell'Unione. A tal fine essi: a) garantiscono complementarità, sinergia, coerenza e uniformità tra i diversi strumenti a livello dell'Unione, a livello nazionale e, se del caso, regionale, in particolare per quanto riguarda le misure finanziate da fondi dell'Unione, sia nella fase di pianificazione che durante l'attuazione; b) ottimizzano i meccanismi di coordinamento per evitare la duplicazione degli sforzi; e c) garantiscono una stretta collaborazione tra i responsabili dell'attuazione a livello dell'Unione, a livello nazionale e, se del caso, regionale, al fine di conseguire gli obiettivi del dispositivo istituito dal presente regolamento".*

Come indicato all'articolo 8 della proposta, il sostegno nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri fondi e programmi dell'Unione. I progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che il sostegno non copra lo stesso costo. Gli Stati membri provvedono al funzionamento efficace ed efficiente di tali sinergie, attraverso un approccio coerente e armonizzato di tutte le autorità interessate. Per assicurare il rispetto dell'articolo 8 occorre uno stretto coordinamento tra tutti gli attori pubblici. Dato che la medesima spesa non può essere finanziata due volte, le autorità nazionali dovrebbero differenziare in maniera chiara e rigorosa le misure, le attività e i progetti specifici finanziati nel contesto del dispositivo per la ripresa e la resilienza da quelli finanziati nel quadro di altri programmi e strumenti dell'Unione.

Quando gli Stati membri decidono di finanziare progetti di investimento nel contesto dei fondi della politica di coesione (Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo di coesione, Fondo per una transizione giusta, Fondo sociale europeo+) e contemporaneamente del dispositivo, le condizioni per il finanziamento devono essere soddisfatte nell'ambito di entrambi i processi e le stesse spese non possono essere rimborsate dal dispositivo e da altri fondi delle politiche. Nel fissare i target intermedi e finali, gli Stati membri dovrebbero in questo caso prestare particolare attenzione ai diversi calendari tra i programmi di coesione o qualsiasi altro fondo delle politiche e il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Anche il sostegno di altri programmi dell'Unione, quali InvestEU, il meccanismo per collegare l'Europa, LIFE e Orizzonte Europa, può essere combinato con il dispositivo per la ripresa e la resilienza. A questo proposito, ai fini del calcolo del fabbisogno di finanziamento per gli

investimenti gli Stati membri dovrebbero indicare chiaramente l'importo di cui è prevista l'erogazione a partire da altre fonti.

Il programma InvestEU e le missioni di Orizzonte Europa possono essere utilizzati in complementarità con il sostegno fornito dal dispositivo per la ripresa e la resilienza, al fine di fornire investimenti aggiuntivi e consentire l'inclusione di investimenti privati a sostegno degli obiettivi dei piani per la ripresa e la resilienza. A tal fine, nei piani per la ripresa gli Stati membri dovrebbero mirare alla compatibilità e alla possibile sinergia (ossia individuazione dei finanziamenti previsti dell'UE). Si dovrebbe evitare che queste due fonti di finanziamento sostengano sistemi di finanziamento concorrenti. La complementarità può essere garantita considerando il profilo finanziario e i fabbisogni di finanziamento degli investimenti oggetto dei piani.

Analogamente è possibile altresì combinare il sostegno fornito da fondi nazionali con il dispositivo per la ripresa e la resilienza, in particolare per garantire la replica e l'espansione dei regimi di sostegno nazionali previsti (ad esempio a favore delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica degli edifici).

Principi guida per l'utilizzo del dispositivo e dei fondi della politica di coesione

L'utilizzo di diverse fonti di finanziamento dell'Unione, le sinergie e le complementarità tra di esse dovrebbero far parte di una riflessione strategica concreta tra lo Stato membro e la Commissione, che prenda in considerazione la finalità dei diversi strumenti e comprenda la motivazione della scelta di sostenere un determinato investimento. Nella gestione dei diversi strumenti a livello nazionale gli Stati membri dovrebbero assicurare un forte coordinamento.

Tenendo conto delle diverse norme di ammissibilità dei vari strumenti, ciò lascia agli Stati membri un elevato grado di flessibilità per decidere quali investimenti debbano ricevere un sostegno nel contesto del dispositivo per la ripresa e la resilienza o ad esempio dei fondi del regolamento sulle disposizioni comuni. Tra le considerazioni che potrebbero incidere su tali scelte, si può tener conto delle seguenti:

- l'obiettivo del sostegno;
- gli stanziamenti disponibili per lo Stato membro nel contesto dei diversi programmi;
- il livello al quale si collocano le competenze per l'attuazione di una riforma o di un investimento (nazionale/regionale) conformemente al quadro istituzionale e giuridico dello Stato membro;
- la disponibilità di progetti maturi e il calendario previsto per la relativa attuazione (tenendo conto delle diverse scadenze di attuazione applicabili per il dispositivo per la ripresa e la resilienza e i fondi della politica di coesione);
- l'entità dell'investimento considerato.

Affinché il sostegno a carico del bilancio dell'Unione apporti un valore aggiunto, gli Stati membri dovranno mettere in atto modalità adeguate per garantire che la demarcazione tra i diversi strumenti sia rispettata durante tutta l'attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza e che sia sempre escluso il doppio finanziamento. Come già affermato, le autorità nazionali

dovrebbero differenziare in modo chiaro le misure, le attività e i progetti specifici finanziati nel contesto del dispositivo per la ripresa e la resilienza da quelli finanziati dai fondi della politica di coesione.

Informazioni che devono essere fornite dagli Stati membri

Gli strumenti e i programmi europei possono comprendere finanziamenti della politica di coesione, InvestEU, il meccanismo per una transizione giusta, Orizzonte Europa, il programma spaziale dell'Unione, il fondo europeo per la difesa, il programma Europa digitale, Europa creativa, il meccanismo per collegare l'Europa, ELENA e LIFE, il fondo per l'innovazione e il fondo per la modernizzazione. Gli Stati membri sono altresì invitati a specificare tutte le altre fonti di finanziamento (pubblico) per i progetti di investimento proposti nel piano. Possono essere compresi il sostegno diretto di bilancio (quali sovvenzioni o incentivi fiscali) e/o meccanismi di finanziamento, tra i quali la riduzione dei rischi, le garanzie, i prestiti e le sovvenzioni per le ristrutturazioni, il sostegno allo sviluppo di capacità, ecc.

Gli Stati membri sono invitati a prevedere una sezione dedicata al finanziamento e ai costi, comprensiva di informazioni granulari che individuino, per ogni componente, quali costi sono coperti da altre fonti di finanziamento e gli importi in questione. È necessaria un'elevata granularità per garantire che non vi sia un doppio finanziamento per misure che beneficiano di diverse fonti di finanziamento dell'Unione.

Gli Stati membri dovrebbero specificare i processi e le strutture istituiti a livello nazionale, regionale e locale per garantire la complementarità e il coordinamento nella gestione delle varie fonti di finanziamento dell'Unione, in linea con l'articolo 22 della proposta.

Coordinamento e assistenza da parte della Commissione

La Commissione è pronta a fornire consulenza agli Stati membri su questo aspetto della complementarità. La Commissione istituirà un processo interno per monitorare la complementarità dei finanziamenti dell'Unione provenienti dai vari programmi, assicurandosi che le informazioni siano centralizzate.

Gli Stati membri possono ricorrere allo strumento di assistenza tecnica per sostenere l'attuazione delle misure concordate nei piani per la ripresa e la resilienza. Se finanzia il sostegno agli Stati membri per l'attuazione del piano ma non è incaricata della realizzazione della misura, l'assistenza tecnica non costituisce un finanziamento degli stessi costi coperti da pagamenti erogati dal dispositivo per la ripresa e la resilienza.

I fondi dell'Unione erogati attraverso le autorità degli Stati membri diventano risorse statali e possono costituire aiuti di Stato se sono soddisfatti tutti gli altri criteri di cui all'articolo 107 del TFUE. Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano pienamente alle misure finanziate dal dispositivo per la ripresa e la resilienza. Di norma le misure di aiuto di Stato devono essere notificate alla Commissione e da questa autorizzate prima della concessione dei fondi, a meno che siano conformi alle condizioni del regolamento generale di esenzione per categoria applicabile che dichiara talune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE.

3. Attuazione

Contesto:

- *articolo 15, paragrafo 3, lettera j): "le modalità per l'attuazione effettiva del piano per la ripresa e la resilienza da parte dello Stato membro interessato, compresi i target intermedi e finali proposti e i relativi indicatori";*
- *articolo 15, paragrafo 3, lettera l): "qualsiasi altra informazione pertinente";*
- *articolo 16, paragrafo 3, lettera g): "le modalità proposte dagli Stati membri interessati sono tali da garantire un'attuazione efficace del piano per la ripresa e la resilienza, con il calendario e i target intermedi e finali previsti, e i relativi indicatori";*
- *allegato II, sezione 2.7.*

Attuazione efficace

Le amministrazioni pubbliche saranno al centro dell'attuazione del piano. Ciò richiederà un uso efficiente delle risorse e un ampio grado di flessibilità per garantire che le riforme e gli investimenti procedano come previsto. Gli Stati membri devono assicurare la disponibilità della capacità amministrativa necessaria per l'attuazione efficace dei piani. In tale contesto, ai fini dell'efficacia di attuazione possono svolgere un ruolo essenziale le raccomandazioni specifiche per paese legate all'efficienza della pubblica amministrazione, al contesto imprenditoriale (in particolare per quanto riguarda le PMI), agli appalti pubblici, all'efficacia dei sistemi giudiziari e alla lotta contro la corruzione e il riciclaggio, e in senso più ampio al rispetto dello Stato di diritto.

Gli Stati membri dovrebbero spiegare come intendono attuare le riforme e gli investimenti proposti; a tale riguardo, è essenziale applicare norme efficaci in materia di appalti pubblici in linea con gli obiettivi strategici dell'UE. Gli Stati membri dovrebbero altresì fornire dettagli sulle misure che metteranno in atto per evitare qualsiasi rischio di frode, corruzione o malamministrazione in generale nell'aggiudicazione degli appalti.

Affinché i fondi siano assorbiti in modo tempestivo, gli Stati membri sono invitati a indicare se è presente una riserva di progetti maturi o a specificare i passi necessari per crearla e aiutare la maturazione dei progetti. La riflessione in questo senso contribuirà all'individuazione dei contesti nei quali potrebbe essere fornita assistenza tecnica agli Stati membri e dovrebbe essere effettuata sia a livello dell'intero piano sia a livello di ciascuna componente per specificare un percorso chiaro di attuazione.

Gli Stati membri possono richiedere l'assistenza tecnica nel contesto dello strumento corrispondente per attuare i piani per la ripresa e la resilienza o parte di essi, compreso a fini di sostegno al conseguimento di target intermedi e finali. Le richieste di assistenza tecnica devono essere indirizzate alla DG REFORM della Commissione europea attraverso l'autorità nazionale di coordinamento dello strumento di assistenza tecnica. Gli Stati membri sono inoltre incoraggiati ad avvalersi di altri servizi di sostegno specifici per settore offerti dai servizi della Commissione.

Incertezze

Se a causa di circostanze oggettive non possono più essere realizzati una data riforma o un investimento o uno o più target intermedi collegati, lo Stato membro può decidere di presentare un piano modificato, che farà scattare una nuova valutazione ed eventualmente la pubblicazione di un atto di esecuzione modificato. Qualsiasi piano modificato dovrebbe contribuire agli obiettivi del dispositivo allo stesso modo del piano iniziale. Tuttavia in caso di mancata attuazione delle riforme e degli investimenti concordati o di un'inversione della politica durante il periodo di attuazione, la Commissione non può autorizzare ulteriori esborsi. Ciò potrebbe accadere qualora l'ultimo target intermedio richieda il rispetto di tutti i precedenti. In effetti il conseguimento soddisfacente dei target intermedi e finali presuppone che lo Stato membro non abbia fatto marcia indietro su misure relative a target intermedi e finali precedentemente conseguiti in modo soddisfacente.

Gli Stati membri sono invitati ad effettuare una stima aggiornata dei costi dopo due anni, nel caso in cui rivedano il piano per tener conto dell'assegnazione finale del 30 % (il 30 % dell'assegnazione sarà calcolato sulla base dei nuovi dati entro il 30 giugno 2022). Dovranno accompagnare tale revisione con una convalida indipendente della stima aggiornata dei costi da parte di un ente pubblico indipendente (o del settore privato qualora non sia disponibile alcun ente pubblico adatto).

La revisione al rialzo delle stime dei costi in una fase successiva non rappresenta una circostanza oggettiva che possa far scattare una modifica del piano. Gli Stati membri dovrebbero anticipare tale incertezza legata al periodo di attuazione progettando i target intermedi e finali, in particolare quelli relativi al periodo verso la fine del periodo di attuazione, in modo da garantire il pieno e riuscito completamento del piano.

Struttura istituzionale e processo decisionale

Gli Stati membri sono invitati a descrivere la natura istituzionale del piano, nonché il ruolo dei rispettivi parlamenti nazionali/regionali, di altre autorità regionali/locali e degli organi consultivi nazionali, quali i comitati nazionali per le finanze pubbliche e i comitati nazionali per la produttività, che intervengono nel processo decisionale che porta all'adozione/alla presentazione dei piani per la ripresa e la resilienza.

Gli Stati membri sono invitati a indicare la consultazione e il contributo delle parti sociali, della società civile e di altri portatori di interessi nella redazione e nell'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza.

Modalità amministrative

Ai fini di un'attuazione efficace è necessario stabilire responsabilità chiare: è opportuno nominare un ministero/un'autorità capofila che abbia la responsabilità generale dei piani per la ripresa e la resilienza e che sia il referente unico per la Commissione ("coordinatore"). Il coordinatore sarebbe competente dell'attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza, del coordinamento con gli altri ministeri competenti a livello nazionale (compresa la coerenza nell'uso di altri fondi UE), del monitoraggio dei progressi compiuti in relazione a target

intermedi e finali, della supervisione e, se del caso, dell'attuazione di misure di controllo e di audit; sarebbe responsabile altresì della comunicazione di informazioni (articolo 20 della proposta) e delle richieste di pagamento del contributo finanziario e, se del caso, della quota del prestito (articolo 19 della proposta). Il piano per la ripresa e la resilienza deve necessariamente dichiarare che il coordinatore dispone: i) della capacità amministrativa in termini di risorse umane (volume e profili del personale), dell'esperienza istituzionale e della competenza professionale; ii) del mandato e dell'autorità per esercitare tutti i compiti del caso. Se a livello di componente è individuata un'autorità competente (ossia un ministero o un'agenzia), occorre fornire altresì le relative informazioni. Inoltre il piano deve contenere una descrizione chiara della struttura di coordinamento e delle responsabilità quanto alla comunicazione di informazioni al coordinatore.

Comunicazione

I piani per la ripresa e la resilienza dovrebbero comprendere una strategia di comunicazione nazionale volta alla sensibilizzazione del pubblico sui finanziamenti dell'Unione. Il contributo dei finanziamenti dell'UE dovrebbe essere comunicato e dovrebbe ricevere un'evidente visibilità in relazione sia al piano generale sia ad ogni riforma e investimento descritti in dettaglio nella parte 3 dei presenti orientamenti.

4. Comunicazione di informazioni

Gli Stati membri riferiranno in merito ai progressi compiuti almeno due volte l'anno, al momento della presentazione delle richieste di pagamento. Le informazioni fornite nelle comunicazioni degli Stati membri saranno utilizzate dalla Commissione per monitorare i piani, per prendere decisioni in merito alle richieste di pagamento e per riferire sui progressi e sui risultati del dispositivo per la ripresa e la resilienza.

A tal fine la relazione deve descrivere in dettaglio i progressi compiuti dallo Stato membro in merito ai target intermedi e finali concordati oppure al loro conseguimento e deve essere corredata di informazioni qualitative, se del caso, e di prove adeguate che dimostrino tale conseguimento (cfr. anche la sezione "Pagamenti, controllo e audit").

Al fine di garantire la trasparenza e l'assunzione di responsabilità, il dispositivo per la ripresa e la resilienza è inserito, al pari di tutte le parti del bilancio dell'UE, in un quadro annuale di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, il quale si basa su una descrizione chiara di come gli interventi attuati contribuiscano agli obiettivi strategici dichiarati e agli indicatori selezionati per tracciare i progressi compiuti rispetto ad essi. Tale quadro di riferimento misurerà i progressi compiuti rispetto agli obiettivi strategici del dispositivo, stabilendo l'entità dei risultati fondamentali conseguiti sul campo. Dati gli obiettivi trasversali di alto livello perseguiti dal dispositivo, sarà importante poter mostrare i risultati aggregati ottenuti rispetto agli obiettivi del programma in materia di ripresa, resilienza, transizione verde e transizione digitale.

Gli Stati membri sono pertanto invitati a fissare, utilizzando gli indicatori esistenti o proponendone di nuovi, indicatori per misurare la prestazione complessiva del rispettivo piano,

che mostrino i progressi compiuti rispetto agli obiettivi specifici dello stesso. Gli Stati membri sono invitati in particolare a includere gli indicatori forniti nell'elenco che segue al fine di garantire la coerenza e consentire la presentazione di relazioni sulle prestazioni del dispositivo per la ripresa e la resilienza nel suo complesso. Ciascuno Stato membro dovrebbe indicare nel piano stesso in che modo e per quali riforme e investimenti intende tracciare il contributo che il piano per la ripresa e la resilienza apporta riguardo a tali indicatori.

Gli Stati membri sono invitati a riferire in merito a tali indicatori comuni almeno una volta l'anno nelle relazioni che presentano alla Commissione, fornendo dati precisi o, se ciò non è possibile, una stima del contributo specifico fornito dal dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Indicatori comuni
<i>Ripresa</i>
Investimenti pubblici in percentuale rispetto al PIL (definizione ampia) rispetto alla media (2017-2019) → comunicazione di informazioni tramite la tabella 6: scenario di base degli investimenti
<i>Resilienza</i>
Numero di raccomandazioni specifiche per paese relative alle riforme che hanno registrato progressi sostanziali → valutazione da parte della Commissione
Numero di target intermedi e finali conseguiti in relazione alle riforme → valutazione da parte della Commissione basata sulle relazioni fornite dagli Stati membri sui progressi compiuti
<i>Transizione verde</i>
Numero di edifici ristrutturati con il sostegno del dispositivo per la ripresa e la resilienza, per tipologia di edificio (edifici residenziali, pubblici, commerciali) e riduzione associata dei consumi energetici → dati che devono essere raccolti da ciascuno Stato membro per tutti gli investimenti e tutte le riforme pertinenti
Aumento della capacità di generazione di energia da fonti rinnovabili consentito dal dispositivo per la ripresa e la resilienza → dati che devono essere raccolti da ciascuno Stato membro per tutti gli investimenti e tutte le riforme pertinenti
Numero di stazioni di ricarica elettrica la cui realizzazione è stata consentita dal dispositivo per la ripresa e la resilienza. Tali informazioni dovrebbero essere fornite dagli Stati membri.
<i>Transizione digitale</i>
Numero di persone che beneficiano di formazione in materia di competenze digitali

sostenuta dal dispositivo per la ripresa e la resilienza →dati che devono essere raccolti da ciascuno Stato membro per tutti gli investimenti e tutte le riforme pertinenti
Percentuale di famiglie collegate tramite rete fissa ad altissima capacità o 5G →dati che devono essere raccolti da ciascuno Stato membro per tutti gli investimenti e tutte le riforme pertinenti

5. Pagamenti, controllo e audit

Nel contesto del dispositivo i pagamenti saranno legati alle prestazioni. La Commissione autorizzerà gli esborsi in base al conseguimento dei target intermedi e finali concordati fino alla scadenza dei pagamenti nel 2026. Nel caso in cui i target intermedi non siano conseguiti non interverrà alcun pagamento. Mentre l'assegnazione del contributo finanziario totale, fatte salve le assegnazioni massime per Stato membro secondo il criterio di ripartizione del dispositivo per la ripresa e la resilienza, sarà determinata sulla base della stima del costo totale del piano per la ripresa dello Stato membro, gli esborsi non saranno collegati ai costi sostenuti. Tali esborsi saranno successivamente versati nel bilancio generale dello Stato membro.

Di conseguenza il controllo si concentrerà principalmente sul conseguimento dei target intermedi e finali. La Commissione attuerà il dispositivo per la ripresa e la resilienza in regime di gestione diretta con gli Stati membri come beneficiari. Nell'utilizzare i fondi in questione gli Stati membri dovranno rispettare il diritto dell'Unione e quello nazionale, in particolare dovranno garantire che siano evitati conflitti di interessi, la corruzione e la frode nonché il doppio finanziamento. La Commissione continuerà a essere responsabile nei confronti dell'autorità di bilancio nel contesto della procedura di scarico annuale e i fondi dell'Unione erogati nel quadro del dispositivo per la ripresa e la resilienza saranno soggetti all'audit esterno della Corte dei conti europea, la quale ha chiesto misure efficaci per contrastare nuovi rischi di irregolarità e frode derivanti dal sostegno del dispositivo per la ripresa e la resilienza.

La Commissione deve garantire che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati efficacemente. Di conseguenza, sebbene spetti principalmente allo Stato membro stesso garantire che il dispositivo per la ripresa e la resilienza sia attuato conformemente alle norme UE e nazionali, la Commissione deve ricevere dagli Stati membri garanzie sufficienti per quanto riguarda il rispetto dei principi fondamentali di una sana gestione finanziaria (nessuna frode, nessuna corruzione, nessun conflitto di interessi, nessun doppio finanziamento) in caso di ricorso al contributo finanziario dell'UE nel quadro del dispositivo. La Commissione deve altresì poter imporre recuperi proporzionati nei casi di gravi irregolarità (ossia frode, corruzione, conflitto di interessi) ai quali lo Stato membro interessato non ha posto rimedio.

Controlli ex ante

I piani per la ripresa e la resilienza presentati dagli Stati membri alla Commissione dovranno comprendere target intermedi e finali sufficientemente dettagliati. Gli indicatori scelti per

accertare il conseguimento dei target intermedi e finali, e quindi utilizzati come base per le richieste di pagamento, devono essere chiari e semplici da misurare. Dovrebbero essere forniti dei valori di riferimento che permettano di calibrare adeguatamente lo scenario di base. I target intermedi e finali dovrebbero essere sufficientemente granulari da garantire che i progressi possano essere tracciati in maniera efficace e determinati con certezza. In quest'ottica, gli indicatori dovrebbero essere scelti con attenzione, prestando particolare attenzione alle prestazioni e ai risultati tangibili. Gli Stati membri devono fornire definizioni dettagliate, dati sottostanti e una descrizione dei meccanismi di verifica di tali dati, che devono essere concordati con la Commissione.

Gli Stati membri dovranno spiegare nei piani come dimostreranno alla Commissione il rispetto dei target intermedi/finali e garantiranno l'attendibilità dei dati corrispondenti, compresi i meccanismi di controllo per garantirla.

Come indicato in precedenza, gli Stati membri dovranno descrivere le modalità di attuazione dei piani, compresi i sistemi e le misure concrete per prevenire, individuare e correggere i conflitti di interessi, la corruzione e le frodi nell'utilizzo dei finanziamenti del dispositivo per la ripresa e la resilienza. Gli Stati membri specificheranno inoltre nel piano in che modo intendono evitare il doppio finanziamento a partire da altre fonti dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero altresì raccogliere dati sui beneficiari finali di progetti o investimenti necessari per il conseguimento dei target intermedi/finali, dato che questo si è dimostrato essere il modo migliore per prevenire la corruzione, la frode, il conflitto di interessi e il doppio finanziamento. Tali dati, compresi i progetti o gli investimenti interessati, dovrebbero essere messi a disposizione della Commissione su richiesta.

In tale contesto gli Stati membri potrebbero procedere a controverifiche nei sistemi nazionali di gestione e controllo già esistenti/accreditati nonché presso gli organi collegati per altri fondi UE (ad esempio la coesione).

Il piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe riportare, in particolare, informazioni sugli organi nazionali che saranno competenti del controllo e dell'audit e di prevenire, individuare, segnalare e risolvere gravi irregolarità, frodi, conflitti di interessi e corruzione; dovrebbe indicare altresì le risorse assegnate a tali organi ai fini del dispositivo per la ripresa e la resilienza nonché il tipo e il numero di controlli previsti.

Qualora rilevi gravi carenze durante la valutazione del progetto di piano, la Commissione chiederà che siano colmate nel piano definitivo, eventualmente attraverso l'inclusione di un piano d'azione che comprenda misure correttive da adottare in futuro.

Laddove tali carenze non siano colmate in maniera soddisfacente nel piano definitivo, la proposta della Commissione al Consiglio relativa all'approvazione del piano lo segnalerà, indicando che gli esborsi saranno subordinati alla condizione che lo Stato membro colmi tali carenze entro una data stabilita; tale requisito sarà inserito come target intermedio del piano.

Controlli durante l'attuazione: le richieste di pagamento

Gli Stati membri presenteranno la richiesta di pagamento e il pagamento sarà erogato se i target intermedi e finali saranno stati conseguiti in maniera soddisfacente e se i dati comunicati al riguardo risulteranno essere effettivamente attendibili. La Commissione controllerà il rispetto delle condizioni per l'erogazione dei pagamenti. A tal fine ogni richiesta di pagamento degli Stati membri dovrà essere corredata delle informazioni necessarie per consentire alla Commissione di valutare il rispetto delle condizioni di erogazione del pagamento. Qualora i target intermedi e finali non siano conseguiti in maniera soddisfacente, i pagamenti saranno sospesi ed eventualmente il contributo finanziario potrà essere ridotto.

Gli Stati membri accompagneranno altresì ogni richiesta di pagamento con una dichiarazione di gestione che confermi l'attuazione efficace in conformità con i citati principi chiave di sana gestione finanziaria. La dichiarazione sarà integrata da una sintesi degli audit e dei controlli effettuati per garantire il rispetto delle norme dell'Unione in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi e della corruzione. La sintesi comprenderà: i) la portata degli audit effettuati in termini di importo di spesa coperta e periodo di tempo coperto; ii) un'analisi delle carenze corrispondenti riscontrate e delle azioni correttive adottate.

La Commissione può sospendere l'erogazione del pagamento qualora gravi irregolarità (ossia frode, corruzione, conflitto di interessi) risultino evidenti dalla richiesta di pagamento. In tal caso la Commissione può chiedere l'accesso a informazioni più dettagliate registrate dallo Stato membro, compresi i dati sui beneficiari finali dei progetti o degli investimenti necessari per il conseguimento dei target intermedi/finali e, se necessario, condurre un audit.

Controlli ex post

La strategia di controllo della Commissione sarà basata sul rischio, garantendo che i controlli da essa svolti rimangano proporzionati. Comprenderà il ricorso ai sistemi di controllo degli Stati membri, sistemi che dovrebbero garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, in linea con il regolamento finanziario.

I controlli ex post consisteranno in verifiche del conseguimento di target intermedi e finali e, se del caso, comprenderanno controlli in loco. Qualora i controlli ex post svolti dalla Commissione rivelino che i dati forniti come prova del conseguimento dei target intermedi o finali erano falsi/non corretti, la Commissione recupererà un importo proporzionato.

Nei casi in cui gli audit degli Stati membri constatino che una parte dei fondi spesi dallo Stato membro nel quadro del dispositivo per la ripresa è soggetta a irregolarità, lo Stato membro stesso ha l'obbligo di recuperare i relativi importi dal beneficiario. Tuttavia, nel caso in cui gli audit degli Stati membri constatino gravi irregolarità e lo Stato membro non recuperi i relativi importi, la Commissione recupererà un importo proporzionato da detto Stato membro e/o, nella misura applicabile, chiederà un rimborso anticipato della totalità o di una parte del sostegno erogato sotto forma di prestito.

Nei casi in cui abbia ricevuto informazioni che mettono seriamente in dubbio il conseguimento dei target intermedi e finali pur nel rispetto dei suddetti principi di sana gestione finanziaria, la Commissione effettuerà i controlli del caso, se serve anche in loco. La Commissione potrebbe

altresì decidere di effettuare tali controlli seguendo un approccio orizzontale o basato sul rischio, che riguardi tutti i paesi. Qualora l'audit della Commissione rilevi gravi irregolarità, frode, conflitto di interessi o corruzione, la Commissione recupererà un importo proporzionato e/o, nella misura applicabile, chiederà un rimborso anticipato della totalità o di una parte del sostegno erogato sotto forma di prestito.

PARTE 4: IMPATTO COMPLESSIVO

In questa sezione gli Stati membri sono invitati a fornire un quadro coerente dell'impatto economico e sociale complessivo del piano, unitamente ad una valutazione complessiva delle prospettive macroeconomiche.

1. **Rafforzare la resilienza economica e sociale**

Contesto:

- *articolo 15, paragrafo 3, lettera b): "una spiegazione del modo in cui il piano rafforza il potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro e la resilienza sociale ed economica dello Stato membro interessato, attenua l'impatto sociale ed economico della crisi e contribuisce a migliorare la coesione sociale e territoriale e a rafforzare la convergenza";*
- *articolo 16, paragrafo 3, lettera c): "se il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di avere un impatto duraturo sullo Stato membro interessato";*
- *allegato II, punto 2.4.*

Gli Stati membri sono invitati a presentare una panoramica delle iniziative politiche lungimiranti destinate a superare le sfide e gli squilibri individuati nei documenti del semestre degli anni precedenti, unitamente alle prove disponibili dei possibili impatti e a stime finanziarie coerenti con i programmi di stabilità o di convergenza. Occorre includere quanto meno gli elementi elencati di seguito.

Prospettive macroeconomiche: sintesi degli elementi principali, e dei riferimenti incrociati adeguati, dello scenario macroeconomico descritto nei programmi di stabilità o di convergenza tra i quali:

- PIL;
- inflazione/salari;
- occupazione, disoccupazione, partecipazione alla forza lavoro;
- saldo di bilancio;
- situazione sociale, compresi i rischi di povertà o di esclusione sociale e di disuguaglianza (quadro di valutazione della situazione sociale che accompagna il pilastro europeo dei diritti sociali);
- dovrebbero essere presentati i rischi di revisione al rialzo o al ribasso delle prospettive.

Impatto macroeconomico e sociale del piano: gli Stati membri dovrebbero comprendere nei piani informazioni sugli effetti di bilancio, economici, occupazionali e sociali di riforme e investimenti. Ciò dovrebbe comprendere una sintesi del principale impatto quantitativo che l'esercizio implica in termini di PIL (potenziale), occupazione e altre principali variabili

macroeconomiche e qualsiasi altro impatto economico, sociale e ambientale pertinente, anche in relazione alle PMI.

Ciascuno Stato membro dovrebbero stimare l'impatto atteso delle componenti sul potenziale di crescita, sulla creazione di posti di lavoro e sulla resilienza sociale ed economica al suo interno e indicare il modo in cui il piano attutisce l'impatto sociale ed economico della crisi e contribuisce a migliorare la coesione economica, sociale e territoriale. La valutazione dovrebbe spiegare in che modo e in che misura si prevede che la componente segnerà un miglioramento rispetto alla situazione attuale, anche attraverso indicatori quantitativi. Ciò potrebbe essere realizzato attraverso un'analisi comparativa (ad esempio misurando il divario tra lo Stato membro e un insieme adeguato di paesi di riferimento e stimando la percentuale di tale divario che si prevede di colmare).

Metodologia. Gli Stati membri sono invitati a fornire una descrizione chiara delle ipotesi macroeconomiche poste alla base della stima, nonché una descrizione delle metodologie quantitative utilizzate. Gli Stati membri dovrebbero, per quanto possibile, fornire tali cifre e indicare i modelli econometrici e di microsimulazione sottostanti che hanno utilizzato (ad esempio QUEST, EUROMOD). In particolare, gli Stati membri sono invitati a documentare:

- il tipo di modello/tecnica di stima utilizzato/a (ad esempio stime econometriche o valutazioni basate su simulazione con modelli DSGE/CGE dinamici/CGE statici, ecc.);
- le principali ipotesi poste alla base della valutazione, anche sui moltiplicatori della spesa pubblica;
- le fonti di dati e la frequenza dei dati macroeconomici utilizzati nell'esercizio empirico.

Per gli investimenti: gli Stati membri dovrebbero quantificare gli effetti positivi, diretti e verificabili a lungo termine sulla crescita e sulla creazione di posti di lavoro che l'investimento genererà. Gli Stati membri sono inoltre invitati a proporre indicatori chiave di prestazione per valutare l'impatto degli investimenti in termini di benefici ambientali, climatici, economici e sociali nel tempo, nonché l'impatto sul disavanzo di bilancio e sul debito delle amministrazioni pubbliche.

Per le riforme: gli Stati membri dovrebbero fornire una spiegazione dettagliata dei canali attraverso i quali si prevede che l'impatto avrà luogo e le relative ipotesi; dovrebbero altresì illustrare le ripercussioni che si prevede la riforma abbia sugli altri Stati membri. Occorre prestare particolare attenzione a fornire le informazioni quantitative corrispondenti. In particolare la quantificazione degli impatti e dei costi iniziali delle riforme costituirà un elemento essenziale dei piani. La Commissione incoraggia il ricorso a soggetti esterni con competenze autorevoli ai fini della modellazione delle riforme.

Sostenibilità: gli Stati membri dovrebbero dimostrare che, nelle previsioni, l'impatto positivo del piano sarà duraturo. A tal fine dovrebbero fornire quanto segue:

- un'analisi della sostenibilità a lungo termine, evidenziando in particolare che le misure saranno attuate in maniera inclusiva così da scongiurare pressioni per l'inversione dei cambiamenti;
- un'analisi che illustri la sostenibilità dei cambiamenti in termini finanziari e di bilancio, per garantire che siano attuabili senza il sostegno del dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Impatto sulle transizioni verde e digitale: in linea con i fatti e le cifre principali che presenteranno nella relazione introduttiva, gli Stati membri dovrebbero delineare in questa sezione in maniera più dettagliata il modo in cui prevedono di raggiungere i traguardi in materia di clima ed energia pulita e gli obiettivi ambientali, dimostrando così l'impatto positivo a lungo termine del piano sulla sostenibilità ambientale.

Analogamente gli Stati membri dovrebbero spiegare, in questa sezione, come intendono conseguire l'obiettivo secondo il quale il 20 % della spesa deve riguardare il settore digitale. Nello spiegare in che misura i provvedimenti proposti contribuiscano alla transizione digitale o alle sfide che ne derivano, gli Stati membri dovrebbero tener conto degli obiettivi menzionati nella parte 2; sono altresì invitati a riflettere sul modo in cui le riforme e gli investimenti li aiuterebbero a migliorare complessivamente le prestazioni digitali, misurate in base alle dimensioni dell'indice di digitalizzazione dell'economia e della società. La riflessione in questo senso può essere basata sugli impatti di ogni componente indicata nella parte 2.

Al fine di valutare se il piano per la ripresa e la resilienza soddisfa l'obiettivo del 37 % per l'integrazione delle questioni climatiche, la Commissione combinerà le informazioni sui costi di ogni riforma e investimento proposti nel piano per la ripresa e la resilienza con le relative indicazioni degli effetti sul clima. Per quanto concerne il principio "non arrecare un danno significativo", gli Stati membri sono invitati a precisare in che modo ne garantiranno un'attuazione efficace, tenendo conto, per quanto possibile, del regolamento sulla tassonomia.

Coesione: i piani per la ripresa e la resilienza dovrebbero individuare indicatori pertinenti per monitorare il contributo fornito dal dispositivo alla riduzione delle disparità, anche a livello territoriale. Gli indicatori possono essere scelti tra quelli regolarmente utilizzati per la politica di coesione nel suo complesso, quali ad esempio:

- il tasso di disoccupazione;
- il PIL pro capite rispetto alla media UE, se possibile a livello subnazionale;
- l'indice della qualità di governo;
- il quadro di valutazione dell'UE della situazione sociale, utilizzato per riferire sui progressi in relazione all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali;
- indicatori relativi a prestazioni del sistema di istruzione e formazione, adattamento delle competenze al posto di lavoro, giovani non occupati né inseriti in un percorso di istruzione o formazione.

I quattro elementi - prospettive macroeconomiche, impatto macroeconomico e sociale, sostenibilità e coesione - dovrebbero riflettere la valutazione cumulativa di tutte le componenti presentate nella parte II dei presenti orientamenti nel loro insieme, in particolare per quanto riguarda gli impatti quantitativi e qualitativi complessivi di riforme e investimenti.

Al fine di rispettare gli specifici obblighi di rendicontazione previsti dal semestre europeo, che sono di regola soddisfatti dal programma nazionale di riforma, gli Stati membri dovrebbero riferire sull'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese per il 2019 e il 2020 nel quadro della presente sezione, nella misura in cui ciò non sia già contemplato nella parte I, sezione 2, dei presenti orientamenti.

2. Raffronto con lo scenario di base per gli investimenti

Ai fini della chiarezza sull'impatto del dispositivo in termini di investimenti supplementari e di impatto macroeconomico a sostegno della ripresa, gli Stati membri sono invitati a comunicare il livello medio di spesa pubblica, negli ultimi anni, prima dell'introduzione del dispositivo per la ripresa e la resilienza. Ciò consentirebbe di disporre di un punto di riferimento per valutare le spese collegate al dispositivo per la ripresa e la resilienza. Gli Stati membri sono invitati a spiegare in tale contesto i dati e le ipotesi principali utilizzati.

A tal fine la Commissione suggerisce di utilizzare dati statistici pubblici sulla spesa delle amministrazioni pubbliche per funzione (COFOG) ad un livello di dettaglio adeguato (di norma, al livello II – "gruppi"), innanzitutto fornendo una tabella che elenchi il più possibile tutte le spese delle amministrazioni pubbliche in ciascuno degli anni del periodo 2017-2019 di tipo analogo a quanto previsto dal piano per la ripresa e la resilienza. Questo sarà probabilmente possibile soprattutto per gli investimenti, ma potrebbe comprendere anche le spese direttamente collegate alle riforme. Successivamente si dovrebbero fornire i piani di bilancio per tali voci di spesa del COFOG per gli anni dal 2020 al 2026, compresi i finanziamenti del dispositivo per la ripresa e la resilienza. La media degli anni dal 2017 al 2019 costituisce il livello di riferimento rispetto al quale sarà confrontato il totale di tali spese, escluso il sostegno non rimborsabile del dispositivo per la ripresa e la resilienza. Va osservato che l'attenzione si concentra sulle spese relative al piano, che possono essere sostanzialmente diverse dal totale delle spese o degli investimenti delle amministrazioni pubbliche.

Occorre spiegare i dati e le principali ipotesi utilizzate per la proiezione. Vanno altresì fornite spiegazioni in merito ai motivi per i quali, in uno qualsiasi degli anni, il livello di riferimento non è raggiunto - se ciò si verifica (ad esempio, nel caso in cui il livello di riferimento della spesa sia stato eccezionalmente elevato in quegli anni).

ALLEGATO

Si noti che questo modello dovrà essere compilato e inviato alla Commissione al momento dell'invio delle richieste di pagamento. È condiviso con largo anticipo a fini di trasparenza e di informazione, ma non ne è prevista la compilazione per la presentazione dei piani. I modelli per le richieste di pagamento e le relazioni saranno inviati agli Stati membri separatamente a tempo debito.

DICHIARAZIONE DI GESTIONE – MODELLO

Io sottoscritto, [nome, cognome], in qualità di [funzione] di [autorità competente dello SM],

dichiaro che, in relazione all'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza approvato con decisione del Consiglio [data e riferimento], sulla base del mio giudizio e delle informazioni a mia disposizione, compresi gli esiti degli audit e dei controlli svolti:

1. i fondi sono stati utilizzati per la finalità prevista, indicata in [disposizione specifica] dell'accordo;
2. le informazioni sulla prestazione presentate ai sensi di [disposizione specifica] dell'accordo [riferimento all'accordo tra la Commissione e lo Stato membro interessato] (di seguito "accordo") per il [periodo finanziario/quota di pagamento] sono riferite in maniera corretta, completa, accurata e attendibile, a dimostrazione del fatto che i target intermedi e/o finali interessati sono stati conseguiti;
3. i sistemi di controllo posti in essere forniscono le necessarie garanzie che i fondi sono stati gestiti in conformità alle disposizioni dell'accordo e più specificamente che è rispettato il principio di sana gestione finanziaria e che non vi sono state violazioni in termini di frode, corruzione o conflitto di interessi;
4. le attività attuate per conseguire i target intermedi e finali nel contesto del dispositivo per la ripresa e la resilienza, quali dichiarate nella richiesta di pagamento o nella richiesta di fondi, non sono finanziate da nessun altro programma o strumento dell'Unione;
5. le autorità competenti hanno svolto le attività nel rispetto degli obblighi previsti dall'accordo e applicando i sistemi di contabilità, controllo interno ed audit e le procedure di cui alla [disposizione specifica] dell'accordo. Una sintesi dei controlli e/o degli audit condotti, unitamente ad un'analisi delle relative carenze riscontrate e delle azioni correttive adottate o previste, integra la presente dichiarazione di gestione;
6. dato che le informazioni che accompagnano la richiesta di pagamento a cui è allegata la presente dichiarazione di gestione non sono certificate da un'autorità nazionale, informazioni più dettagliate (ad esempio inventario dei beneficiari finali, documentazione della gestione finanziaria di investimenti/riforme oggetto di target finali/intermedi nel piano per la ripresa e la resilienza) sono conservate a fini di potenziale rintracciabilità o di una pista di controllo.

Confermo di non essere a conoscenza di informazioni non divulgate che potrebbero ledere gli interessi dell'Unione europea.

[Si tengano tuttavia presenti le seguenti riserve:] (eliminare questa frase ove non applicabile)

[Con riferimento alla riserva di cui alla precedente dichiarazione di gestione – [riferimento] – [seguito dato].] (eliminare questa frase ove non applicabile)

Luogo, data

.....

(firma)

[Nome e funzione del firmatario]